Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
AIPG Newsletter
n° 56
Ottobre 2015 – Maggio 2016

Consiglio Direttivo
Presidente: *Paolo Capri*
Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*
Tesoreria: *Anita Lanotte*
Segreteria: *Rocco Emanuele Cenci*
Consiglieri: *Maria Armezzani, Pietro Ferrara,Giorgio Stefano Manzi, Maria Assunta Occulto, Sandra Recchione, Alessandro Salvini, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO
Omogenitorialità. Modelli di famiglia in evoluzione
Editoriale
di Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO
Esigenze e diritti dei bambini. Nuovi modelli familiari e strumenti giuridici
di Assunta Anna Basentini 5

La tutela dei figli minorenni – affido condiviso, prassi e criticità
di Cristiana Coviello 8

Psicopatologia e reato violento: overstalking
di Marilena Vitale 10

Il danno alle persone nelle vittime di usura
di Giuseppina Corso 16

Approccio fenomenologico alla psicologia giuridica
di Alessia Lo Turco 22

Notizie dall'Associazione 26

OMOGENITORIALITÀ. MODELLI DI FAMIGLIA IN EVOLUZIONE

di

Paolo Capri
Presidente AIPG

PREMESSA

Ormai da molti anni il Diritto ha coinvolto la Psicologia per cercare di dirimere e risolvere problematiche e questioni che riguardavano la persona nel suo insieme, ovvero valutare soprattutto nel Diritto di Famiglia e Minorile le componenti affettive, l'identificazione di genere, i meccanismi difensivi e le capacità genitoriali, che, in un certo qual modo, racchiudono gli aspetti appena citati, ma includono anche caratteristiche più comportamentali, morali ed etiche, come ad esempio lo stile di vita e le compensazioni che l'Io riesce a realizzare. In tempi recentissimi, rispetto le competenze genitoriali si è aperto un ampio dibattito relativo all'importanza sempre maggiore che viene data alla qualità delle relazioni genitore-figlio, coinvolgendo in questo dibattito anche il concetto complesso della omogenitorialità.
Dunque, il tema che stiamo affrontando apre il dibattito sul cambiamento, sulla trasformazione di modelli e sistemi che riconducono alle basi teoriche della psicologia.
Ma prima ancora, ci sembra importante definire nel modo più chiaro possibile cosa intende la psicologia per capacità genitoriali.

LE CAPACITÀ GENITORIALI

Definire in modo netto e preciso le capacità genitoriali non è un compito semplice né forse possibile in quanto sul piano psichico molte sono le caratteristiche che possono indirizzare, sostenere o ostacolare tali competenze. La genitorialità può essere intesa come una funzione di tipo processuale, che riguarda il processo[1] di prendersi cura di un figlio e attiene a tutto quell'insieme di attività e compiti (nutrire, fornire

[1] Greco O., Maniglio R., 2009, *Genitorialità*, Ed. Franco Angeli, Milano.

affetto e protezione, educare ecc.) che un genitore mette in atto nei confronti del figlio. Si tratta di una funzione molto complessa in quanto, anche se fondata su una base istintuale e biologica, necessita di operazioni mentali articolate e caratteristiche di personalità e comportamentali difficilmente sintetizzabili, che sono frutto del funzionamento adeguato dei processi psichici e della personalità.

Nella letteratura esistono molti autori che, da prospettive teoriche diverse, hanno validamente definito le capacità genitoriali attraverso un elenco di funzioni psichiche, abilità, competenze e comportamenti spesso sovrapponibili tra loro.

Troviamo interessante fare riferimento al lavoro di Irving B. Weiner[2] , già Presidente SPA (2005-2007), professore di Clinica Psichiatrica e Neuroscienze all' Università della Florida, che riassume in tre aree le caratteristiche di personalità che possono aumentare o diminuire le capacità di un genitore di andare incontro ai bisogni del figlio. Le aree che l'autore individua sono:

Disturbi psicologici gravi. Una diagnosi di disturbo grave di personalità o l'essere in trattamento clinico per un disturbo mentale non preclude la possibilità di una persona di essere un buon genitore; in generale, comunque, avere un disturbo grave o un impedimento psicologico può interferire con la capacità di giudizio, con il controllo degli impulsi, con l'energia disponibile, e di conseguenza con l'avere un funzionamento efficace e adeguato come genitore.

Capacità adattive. L'essere un buon genitore è un compito facilitato da adeguate capacità adattative, incluse valide capacità di giudizio e di prendere decisioni idonee, flessibilità nel problem solving e gestione efficace dello stress. Di contro, limitate capacità adattative possono interferire col ruolo genitoriale, come la mancanza di capacità di giudizio, la poca flessibilità nell'affrontare i problemi o l'incapacità di gestire in maniera adeguata lo stress. Possiamo aggiungere in questa area la presenza di una buona autostima e la capacità di regolarla efficacemente e la capacità di costruire aspettative realistiche.

Disponibilità interpersonale. La qualità dell'attenzione verso i figli che i genitori possono fornire consiste nella disponibilità interpersonale, ovvero nell'essere capaci di interesse autentico verso l'altro, di prendersi cura delle relazioni, di capacità empatica e comprensione dei bisogni e delle esigenze del figlio. Di contro una persona concentrata solo su di sé, distaccata o poco sensibile tende ad essere poco adatta nell'efficacia genitoriale.

L'OMOGENITORIALITÀ

E' proprio su questa linea e sulla base di queste definizioni di genitorialità che riteniamo si debba affrontare il tema dell' omogenitorialità, con un passaggio obbligatorio legato ai modelli identificativi, anche se il confronto su questa tematica sembra essere, in realtà, un falso problema, sia perché ancorarsi a modelli teorici dogmatici in psicologia giuridica è sbagliato, sia perché vi è evoluzione anche in riferimento ai classici teoremi dell'identificazione.

Infatti, molte figure di rilievo, anche istituzionale, della psicologia si sono espresse in modo molto netto e chiaro rispetto la questione dell'omogenitorialità. Fulvio Giardina, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, nel settembre 2014 afferma che "Non è certamente la doppia genitorialità a garantire uno sviluppo equilibrato e sereno dei bambini, ma la qualità delle relazioni affettive. Da tempo infatti la letteratura scientifica e le ricerche in quest'ambito sono concordi nell'affermare che il sano ed armonioso sviluppo dei bambini e delle bambine, all'interno delle famiglie omogenitoriali, non risulta in alcun modo pregiudicato o compromesso. La valutazione delle capacità genitoriali stesse sono determinate senza pregiudizi rispetto all'orientamento sessuale ed affettivo. Ritengo pertanto che bisogna garantire la tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali al pari di quelle eterocomposte senza discriminazioni e condizionamenti ideologici".

Sulla stessa linea si pone Antonino Ferro, Presidente della Società Psicoanalitica Italiana, il quale dichiara che "...bambini cresciuti da genitori dello stesso sesso si sviluppano come quelli cresciuti da genitori eterosessuali e che non c'è una relazione tra l'orientamento sessuale

[2] Irving B. Weiner, Report Forense, Edizione Forense RIAP 5 FE, Odessa, Florida, 2005.

dei genitori e qualsiasi tipo di misura dell'adattamento emotivo, psicosociale e comportamentale del bambino. Adulti coscienziosi e capaci di fornire cure, che siano uomini o donne, eterosessuali o omosessuali, possono essere ottimi genitori".

Anche Vittorio Lingiardi, professore ordinario di Psicologia Dinamica alla Sapienza di Roma, Roberto Cubelli, professore ordinario di Psicologia Generale all'Università di Trento e già presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia e Massimo Ammaniti, professore ordinario di Psicopatologia dello Sviluppo all'Università di Roma La Sapienza si collocano sulle stesse posizioni di Giardina e di Ferro

Ammaniti, infatti, afferma che "Le ricerche dell'American Psycoanalytic Association e dell'Associazione Italiana di Psicologia sottolineano che è fondamentale nell'interesse del bambino avere genitori capaci di prendersi cura di lui, di capire le sue difficoltà emotive, di provare empatia. E tutto questo ha profondamente a che fare con la personalità, l'attitudine di uomini e donne, non con il loro orientamento sessuale. Per questo le ricerche dicono che non cambia avere genitori gay o etero". Aggiunge Ammaniti che "Per una crescita equilibrata ci vuole l'elemento maschile e femminile, ma il fatto è che in ognuno di noi ci sono tutti e due gli elementi. Nella definizione classica il codice paterno è quello che guida, mette le regole, segna i limiti, quello materno accoglie, cura. La realtà è che un uomo può essere accogliente e una donna mettere regole severe. Anche nelle coppie eterosessuali ci sono sfumature diverse: chi protettivo, chi prescrittivo. L'importante è ricevere i due codici, non importa il sesso di chi li trasmette".

Le più importanti associazioni scientifiche nazionali e internazionali nel campo della psichiatria, della pediatria, della psicologia e della psicoanalisi sono sulla stessa linea.

Infatti, a suffragare le parole degli esperti italiani entrano in campo anche l'American Academy of Pediatrics, l'American Association of Child and Adolescent Psychiatry e l'American Psicological Association. La prima, che rappresenta il 99,9% dei professionisti pediatri statunitensi, ha svolto numerose ricerche (nel 2002, 2006 e 2010) e si è sempre espressa a sostegno delle famiglie omogenitoriali e a favore dell'adozione per le coppie gay; l'American Association of Child and Adolescent Psychiatry in uno studio pubblicato nel 2011 ha ribadito l'assenza di rischi neuropsichiatrici, prendendo posizione a sostegno delle famiglie composte da genitori dello stesso sesso; infine, già nel 1995 l'American Psicological Association sosteneva in uno studio che «I gay e le lesbiche possono, al pari degli eterosessuali, essere buoni genitori e i bimbi da loro cresciuti altrettanto equilibrati».

TEORIE A CONFRONTO

Alla luce di tutto ciò, molto interessante è la rivisitazione, nelle nuove teorie freudiane, del Complesso di Edipo, letto attraverso un'interpretazione di violenze in famiglia e nello specifico sul bambino da parte del padre, come nella tragedia di Sofocle.

Proprio sul Complesso di Edipo, David C. Rowe[3] afferma: "Tale superstizione consiste nel credere che ciò che forma la natura umana siano i circa 15 anni che servono per allevare un bambino, anziché tutto il peso della storia culturale e, ancora più indietro, la storia dell'evoluzione umana. Da un punto di vista più generale, le tradizioni culturali possono essere trasmesse in molti altri modi che non con l'esposizione a una idealizzata famiglia nucleare".

Dunque, l'esaltazione della genitorialità eterosessuale cancella ogni altra possibile interpretazione emarginando altre realtà, come quella sociale, ambientale, economica, che invece incidono in modo significativo sulla realtà interna evolutiva e conseguentemente esterna comportamentale.

Nella elaborazione del mito la teoria freudiana delle pulsioni si contrappone in modo netto all'Edipo Re della tragedia di Sofocle. Cambia la chiave di lettura, passando dal fato destinale all'inconscio individuale, con la pulsione, per Freud, che spinge Edipo verso Tebe

[3] The Limits of Family Influence: Genes, Experience and Behaviour. Guilford Press. London, 1994.

con lo scopo di possedere la madre dopo avere eliminato il padre. E' l'inconscio, la forza interna non casuale che guida l'eroe, secondo Freud.

Nella ri-lettura del Complesso d'Edipo si inseriscono le divergenze teoriche rispetto la teoria della mente, in quanto già all'epoca autori come Adler e Ferenczi riportavano ad un modello più relazionale piuttosto che pulsionale, come era invece la base teorica di Freud. Tale modello, intersoggettivo-relazionale, aveva trovato una forte sponda nella Psicologia del Sé di Kohut, come presa di distanza dalla dimensione pulsionale edipica.

Ecco che torna in pieno la lettura dell'Edipo Re, in quanto Sofocle riporta ad un livello relazionale reattivo - e non dettato dalle pulsioni - la scelta di Edipo di uccidere il padre, come vendetta alle vessazioni subite da neonato ad opera del genitore. Come ricorda Franco Maiullari[4] , "il padre gli perforò i piedi, e lo fece esporre sul monte Citerone".

E' quindi una storia di violenza e vessazioni, una storia folle che investe l'intero sistema familiare. Da qui emerge un Edipo che è dentro la relazione patologica, di tipo anche relazionale, che subisce i maltrattamenti, la mancanza dell' accoglienza e delle cure primarie nel suo sviluppo infantile, con la inevitabile deriva della psicopatologia, della follia e delle perversioni.

Aggiunge ancora Maiullari che "Sofocle, a mio parere, mette in scena la storia edipica non per alludere a un universale funzionamento psicologico, ma per sottolineare gli esiti tragici a cui la follia degli uomini può andare incontro, sapendo anche che follia chiede follia, come esplicita nell'Antigone".

L'origine e le responsabilità di ruoli così complessi e articolati, di triadi perverse, di rapporti familiari invischiati e fusionali, andrebbero valutate e osservate attraverso una lettura diversa per uscire da una dimensione ideologica, anche se scientifica, che confina le problematiche solo all'interno di costrutti teorici che difficilmente riescono ad inquadrare il bambino-figlio nella sua giusta dimensione.

L'elevatissima conflittualità che si esprime all'interno dei processi di separazione per l'affidamento dei figli andrebbe riletta non tanto su questioni teoriche legate all' identificazione del bambino, quanto invece sui danni che possono provocare gli adulti all'interno di un intero Sistema Alienato Familiare.

Con questa accezione si vuole segnalare un grave sistema patologico familiare, purtroppo frequente e comune, che prescinde dai modelli identificativi peraltro in evoluzione, che può essere definito Alienazione del Sistema Famiglia, dove necessariamente ci si allontana dal facile paradigma genitore alienante-bambino contro genitore alienato, per inquadrare la problematica all'interno di un sistema più ampio e più complesso.

Contribuiscono all'Alienazione del Sistema Famiglia entrambi i genitori, spesso le famiglie d'origine e quelle ricostituite con nuovi partner, i legali e i vari consulenti di parte, tutti schierati in modo irresponsabile a favore dell'uno o dell'altro, trascurando e tralasciando il vero interesse e il benessere del minore.

CONCLUSIONI

Riteniamo, quindi, che la psicologia giuridica dovrebbe cercare di affrontare questa grave difficoltà con gli strumenti della prevenzione, attraverso lo studio di un intero sistema familiare compromesso e non tanto disquisire sui modelli identificativi che, forse, dovrebbero avere maggiore risonanza semmai nel dibattito clinico e nell'ottica dei vari cambiamenti culturali e teorici in corso, ricordando, a noi stessi per primi, che le competenze genitoriali tendono ormai a definirsi sempre di più in chiave di empatia e giuste attenzioni verso il figlio e non tanto in riferimento ai costrutti statici dei modelli identificativi.

[4] L'interpretazione anamorfica dell'Edipo Re. Una nuova lettura della tragedia sofoclea, Ist. Editoriali e Poligrafici, 1999

PARERE DELL'ESPERTO

ESIGENZE E DIRITTI DEI BAMBINI. NUOVI MODELLI FAMILIARI E STRUMENTI GIURIDICI

di

Assunta Anna Basentini

Psicologa, Esperta in Psicologia Giuridica, Referente Territoriale AIPG Basilicata

Il dibattito e l'attenzione dei media e della società civile sulle unioni delle coppie omosessuali e sul diritto, da parte delle stesse, di accedere all'istituto dell'adozione da parte del partner non riconoscibile come genitore biologico, hanno raggiunto, negli ultimi mesi, un rilevante livello di tensione e rivendicazione nelle associazioni e nei movimenti che accolgono e sostengono le istanze delle coppie omosessuali, compreso il "diritto" alla genitorialità.

Pur nel rispetto assoluto dei progetti di vita e delle aspettative delle persone omosessuali, ritengo utile proporre una riflessione sulle coppie omosessuali che chiedono di poter accedere all'istituto dell'adozione, per l'attribuzione della genitorialità "sociale" al partner del genitore biologico.

Il clima politico e sociale per l'iter parlamentare del ddl Cirinnà ha, comprensibilmente, sollevato posizioni e pareri contrastanti in tutto il Paese, con contenuti talvolta confusivi, approssimativi e superficiali, sulle reali esigenze evolutive e sul diritto di ogni bambino di crescere nella "sua" famiglia, biologica o adottivo/affettiva. Ad oggi, la legge sulle unioni civili, approvata al Senato, completerà a breve il suo iter alla Camera. E' stato eliminato l'obbligo di fedeltà e stralciata la parte del testo relativa all'adozione del figlio biologico dell'altro partner.

La materia delle adozioni resta comunque al centro di un articolato dibattito, culturale e politico. Si susseguono le opinioni. In tanti si dichiarano favorevoli "all'accesso all' adozione per le coppie dello stesso sesso e per rendere le adozioni più facili" , ma contrari alla maternità surrogata.

Il tema, controverso e coinvolgente a livello emotivo e culturale, sollecita posizioni e orientamenti diversificati, che talvolta confluiscono nelle ideologie e nei principi che ispirano movimenti e associazioni.

Il 2014 e il 2015 sono stati anni impegnativi sul versante dei diritti, negati e riconosciuti, alle coppie omosessuali, tra cui il diritto alla genitorialità, come traguardo di un percorso scandito da fecondazione eterologa, maternità surrogata, adozione da parte del partner dello stesso sesso.

Nel 2014, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha accolto la richiesta di adozione di una bambina concepita con l'inseminazione artificiale eterologa, da parte di una donna omosessuale, convivente con un'altra donna. La sentenza, la prima in Italia, ha sollevato pareri contrastanti sia nella realtà politico-istituzionale che in quella socioculturale.

"E' stata applicata la legge, che prevede, oltre alle normali adozioni nazionali ed internazionali, anche "i casi particolari", ovvero l'esigenza di mantenere, per il bene del minore, un rapporto affettivo ormai consolidato nel tempo. La chiamano "adozione semipiena". Questo il commento del Presidente del Tribunale Minorile, Melita Cavallo. La decisione è stata preceduta, come da prassi, da un' indagine del servizio sociale per le adozioni, il Gil (gruppo di lavoro integrato), e da un successiva consulenza tecnica. Le conclusioni dell'osservazione psicosociale del Servizio e della relazione di consulenza, hanno riportato elementi valutativi positivi, come evidenziano gi stralci seguenti.

(Dall'osservazione del Servizio sociale)

"… *la bambina vive in un ambiente solido e affettivamente confortante, in grado di garantire una crescita armonica, adeguata alla sua età.*

… Le due donne sono in grado di riflettere sulle scelte educative, di discuterle e condividerle nell'ottica di costruire per lei un percorso di vita …"

(dalla CTU)

"… L'aspirante madre appare dotata di un funzionamento psicologico ed adatto, frutto di un pensiero integro e di un consistente contenimento razionale che conferisce alla donna una sostanziale stabilità nel comportamento e nelle espressioni affettive e pulsionali, in una personalità sensibile ed emotivamente disponibile.

… L'adeguatezza genitoriale presuppone la presenza necessaria di funzioni e responsabilità specifiche che non dipendono dall'essere madre-padre, donna uomo, o addirittura dalla presenza o dal sesso del co-genitore. Nel caso in oggetto l'esame delle competenze genitoriali è positivo e il giudizio clinico è assolutamente favorevole".

La Corte D'Appello di Roma, lo scorso 15 dicembre, a distanza di un anno e mezzo dal ricorso alla sentenza proposto dal Procuratore per i Minorenni di Roma, ha confermato la decisione dei giudici che , in primo grado di giudizio, avevano riconosciuto la "stepchild adoption" a una coppia lesbica, l'adozione cioè di una bambina, da parte della compagna della madre biologica.

Le due sentenze sanciscono che l'attuale "benessere" della bambina, adeguatamente supportata nel suo sviluppo psicofisico da entrambe le mamme, debba essere protetto e tutelato da un giusto impianto giuridico. Senza entrare nel merito delle decisioni dei giudici, ritengo utile una riflessione sull'argomento, evitando di farsi trascinare nei cunicoli di un dibattito politico e sociale, lacerato da suggestioni e pressioni delle parti in causa, tra le quali non compaiono, se non come soggetti terzi e passivi, i bambini.

Tutto può essere più o meno condivisibile, a prescindere dalla propria fede politica, religiosa e culturale. Quello che non è condivisibile, a mio parere, in questa delicata materia della "genitorialità biologica e affettiva", è la posizione di rivendicare "il diritto" di essere genitore, in una relazione che ha una struttura psicodinamica e di genere di tipo simmetrico, nella quale le due figure adulte rivestono entrambe la stessa funzione/ruolo genitoriale.

L'eventuale valutazione positiva, dello stato psicofisico di un bambino nella sua famiglia omogenitoriale, può essere interpretata come un dato rassicurante nel percorso evolutivo e rispetto al benessere futuro dello stesso?

Come tanti, esperti e non, ho diversi dubbi e nessuna certezza .

Forse, negli anni, studi di tipo catamnestico, potranno fare chiarezza. I bambini di oggi dovremmo poterli esaminare nelle fasi evolutive successive, quando saranno diventati adulti. Intanto non so se abbiamo il diritto di pensare a loro come a piccole persone a cui basta, per sentirsi amati e felici, essere accolti, indifferentemente, anche da due mamme o da due papà.

I bambini, lo confermano approfonditi studi di clinica pediatrica, di psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno straordinarie capacità adattative e di resilienza e sono predisposti all'accettazione, anche passiva ed inconsapevole, di qualsiasi forma d'amore. Loro, quanto più sono piccoli, tanto più si adattano alle condotte e alle aspettative degli adulti.

Perché mai non dovrebbero mostrarsi sereni e appagati dall'amore di due genitori dello stesso sesso?

I pareri, di studiosi ed esperti, con posizioni che esprimono perplessità e prudenza sullo stato delle cose, sono tendenzialmente contestati o ignorati dai media e dai social - network.

Guido Crocetti, Professore di Psicologia Clinica presso l'Università la Sapienza di Roma e Direttore del "Centro italiano di Psicoterapia psicoanalitica per l'infanzia e l'adolescenza", si è così espresso.

"*Viviamo in una cultura che tende ad azzerare le diversità, persino quelle biologiche…La nostra cultura da ambivalente sta diventando ambigua. Questa continua ambiguità confonde i ruoli, le funzioni, i codici comportamentali, gettando nel caos soprattutto i più fragili. I bambini chiedono, esigono un papà e una mamma.*

…I bambini vogliono la coppia, la esigono imprescindibilmente, e la vogliono insieme, unita. Imperativo categorico è che sia formata da un padre e da una madre: è que-

sta la garanzia di cui hanno bisogno per esistere. Poi i bambini sopravvivono sempre, anche alle guerre, alle carestie, agli abusi e alle violenze, ma questo, appunto, è sopravvivere, non vivere nel pieno dei loro diritti.

Posso citare almeno un secolo di studi internazionali che lo dimostrano.

O recuperiamo regole e limiti strettamente correlati ai valori, o la psicopatologia infantile avrà sempre più piccoli pazienti da curare".

Da molti anni mi occupo di adozioni e di relazioni familiari problematiche.

L'universo familiare ha subìto, negli ultimi venti anni, trasformazioni sociali e culturali storiche ed epocali, che hanno ridisegnato la composizione del sistema famiglia.

Nel mio lungo e intenso viaggio professionale, tutti i bambini e i ragazzi che ho incontrato e seguito, dagli anni ottanta ad oggi, da zero a diciotto anni, hanno manifestato e manifestano il bisogno e il desiderio di riconoscersi ed identificarsi in una relazione genitoriale strutturata, con la figura materna e quella paterna. Negli ultimi anni ho anche raccolto l'esperienza di alcuni figli (il numero è esiguo, si tratta di quattro ragazzi, di cui due maschi e due femmine) in età adolescenziale, significativamente provati dai percorsi di vita dei genitori omosessuali, nei quali non si sono ritrovati e riconosciuti.

L'assenza di uno dei due genitori, è pensata e percepita, dal bambino, come un vuoto. Un vuoto che, nel vissuto interno, si trasforma in una dolorosa ricerca e attesa dell'altro.

Possiamo ritenere che tutto questo sia il risultato di un modello culturale radicato nel tessuto sociale?

Che il tutto sia solo l'effetto di un processo sociale induttivo e pregiudizievole?

O, semplicemente, quell'assenza e quella ricerca dell'altro, coincidono con l'esigenza di sentirsi figlio di una mamma e di un padre , e di avere una base affettiva, genetica e relazionale certa?

La realtà della coppia eterosessuale è una realtà differente da quella di una coppia omosessuale che decide di vivere la condizione genitoriale.

Per quella che è la mia esperienza di psicologo clinico, il bambino ha l'esigenza di crescere in un contesto relazionale triadico, con una coppia, composta da figure adulte che egli riconosce, giorno dopo giorno, come i suoi genitori. Questa dimensione triadica presuppone la figura femminile e la figura maschile. Non si tratta di un approccio culturale connotato da stereotipi e pregiudizi ma di un dato di realtà che si collega al processo biologico di ciascuno di noi, processo scandito dal concepimento e dalla nascita. Il bambino che vive in questa relazione triadica, con figure genitoriali di sesso diverso, struttura la sua identità con un determinato legame alle sue origini, in una complementarietà di funzioni e ruoli della coppia genitoriale.

Nella coppia omogenitoriale, il bambino, vive in una realtà dinamica diversa, con due figure genitoriali simmetriche, con le stesse funzioni, stesso ruolo e la stessa identità. Questa condizione, nel contesto relazionale familiare di riferimento, gli preclude la possibilità di costruire la sua identità psichica ed esistenziale (interna ed esterna) sul modello maschile e femminile, a prescindere dai suoi caratteri sessuali.

Non è in discussione la qualità della relazione affettiva, sia essa omosessuale o eterosessuale. Non vi è alcun dubbio che persone dello stesso sesso possano stabilire rapporti affettivi significativi, sperimentando le funzioni genitoriali.

La differenza attiene alla tipologia di quella relazione affettiva.

Le teorie e gli studi di psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva sostengono che un bambino costruisce il suo Sé attraverso il bisogno esistenziale di pensarsi in modo unitario e continuativo. La presenza delle due figure genitoriali, femminile e maschile , la diversità e complementarietà delle stesse, rappresenta una "base sicura" per la costruzione del suo Sé, inteso come "*struttura della mente, totalità bio-psichica della persona o come dimensione soggettiva dell'esperienza*." (Ammaniti, 1989).

Con la coppia genitoriale omosessuale, il bambino vive una diversa realtà relazionale e dinamica, caratterizzata dalla doppia presenza di una figura genitoriale e dall'assenza totale di quella di sesso opposto. Questo il dato esperienziale.

Il pluralismo di vedute, pareri e valutazioni certamente garantisce la tutela dei diritti dei bambini. Alla genitorialità, pur con tutte le variabili soggettive e socioculturali, forse bisogna riconoscere una sua specificità, sia essa biologica o affettiva; così come alla genitorialità realizzata con le tecniche di fecondazione o con la maternità surrogata.

Sono percorsi diversi, che meritano attenzione, rispetto e senso di responsabilità.

Basta non nascondersi dietro i diritti e l'interesse primario dei bambini.

LA TUTELA DEI FIGLI MINORENNI AFFIDO CONDIVISO, PRASSI E CRITICITÀ

di

Cristiana Coviello

Avvocato,
Esperta in Diritto di famiglia e minori

Quando si parla di minorenni, dei loro diritti e di affidamento nei procedimenti di crisi dei rapporti di coppia, non è mai facile prendere una posizione netta.

Basterebbe sempre ricordarsi che il fine ultimo del lavoro degli avvocati, il nostro faro, dovrebbe essere la tutela dei più piccoli che, per la loro posizione, non possono difendersi da soli.

In cosa consiste la tutela dei figli minorenni e come si garantisce la salvaguardia del loro interesse morale e materiale?

Come sappiamo l'art. 337 ter cc stabilisce che *"il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati"* e l' 337 quater cc dispone che "*Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma."*

Il legislatore mostra di preferire nettamente l'affidamento condiviso ponendolo, appunto, come primo modello che il giudice deve prendere in considerazione, potendosene allontanare solo quando lo stesso risulti pregiudizievole per il minore.

La normativa, infatti, fa uso di espressioni inequivocabili, o almeno così dovrebbero risultare, prescrivendo che il Giudice *''prioritariamente''* debba valutare la *''possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori'',* per procedere poi, solo eventualmente, a stabilire *''a quale di essi i figli sono affidati''.*

Quest'ultima residuale possibilità, dunque, può trovare posto solo lì dove il giudice ritenga che, a causa delle peculiarità del caso concreto, *''l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore''.*

Ancora, quindi, ciò che assume rilievo è proprio *''l'interesse del minore''.*

Come detto, in linea generale, il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole nel procedimento di separazione, deve far riferimento a due principi: la tutela esclusiva dell'interesse morale e materiale dei figli ed il principio di bigenitorialità.

La tutela esclusiva dell'interesse del minore resta il principio cardine, ed è ad esso che il Giudice deve ispirarsi anche quando sceglie tra affidamento condiviso ed esclusivo.

La bigenitorialità, è l'altro principio generale, ovvero la regola fondamentale per cui il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Può accadere, però, che il modello di bigenitorialità prescritto dal legislatore non sia quello più adatto a realizzare la migliore tutela del minore in tutte le situazioni.

A ciò si aggiunga, altresì, che il legislatore non fornisce a tale forma di affidamento un contenuto specifico e vincolante ma, al contrario, lascia posto alla discrezionalità del Giudice, oltre che all'autonomia negoziale delle parti, nell' individuare un regime di regolamentazione dell'affidamento condiviso più confacente alla realizzazione del diritto della prole alla bigenitorialità.

È necessario sottolineare, però, che come noto a tutti coloro che frequentano le aule dei Tribunali, il Giudice può affermare, almeno formalmente, di applicare l' affidamento condiviso, sebbene poi, nei fatti, la regolamentazione prescritta risulti sempre più simile al modello monogenitoriale.

Così, ad esempio, avviene ogni volta che è previsto un diritto di visita per il genitore "non collocatario" con due pomeriggi a settimana, week end alternati e festività prestabilite. Il tutto con la prescrizione per entrambi i genitori di condividere le scelte di vita quotidiana del figlio (di rado lo si legge) e concordare preventivamente le spese extra.

Pertanto, nella pratica, l'affido condiviso non si presenta diverso da quello esclusivo.

Infatti, a parere di chi scrive, non può essere il dettato lessicale a configurare l'istituto, bensì è l' aderenza alla realtà, alla fattibilità concreta della condivisione, al reale concetto di bigenitorialità.

Condivisione vuol dire condividere la responsabilità genitoriale, permettere che entrambi i genitori si sentano partecipi della vita del figlio, guidarlo nelle scelte, assumerne doveri e diritti.

Non vuol dire, *con/dividere* il minore. Dividerlo a metà, spezzargli la vita, nell'attesa che mamma e papà decidano come e se mettersi d'accordo.

Mettersi d'accordo sulla scuola, le cure mediche, lo sport, le vacanze, le attività extra o para scolastiche (cosa che avverrebbe anche nell'affido esclusivo, poiché a norma dell'art. 337 ter II comma le decisioni di maggiore interesse per i figli - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minoredevono essere assunte congiuntamente).

Scegliere insieme come e con chi trascorre il tempo il minore nel pomeriggio, a chi lo lascia la madre se è al lavoro, con chi esce, o addirittura cosa mangia o quali vestiti indossa.

Perché alla lettera, paradossalmente, condividere le scelte ordinarie e straordinarie potrebbe voler dire anche questo.

Nella pratica tutto ciò, come evidente, è molto difficile. Difficile soprattutto nelle situazioni di profonda conflittualità, nelle quali, ciecamente, si continua a stabilire il regime dell'affido condiviso. Un affido condiviso mascherato, fatto di tempi e modalità di visita cadenzati in maniera netta e soprattutto ristretta.

"*Affida i figli minori A. e E. in maniera condivisa, ad ambo i genitori e ne dispone il collocamento presso la madre; stabilisce il diritto/dovere dell'altro coniuge di vedere e trattenere con sé quanto meno ogni lunedì e mercoledì del mese dalle ore 18.00 alle 20.00, nonché la seconda e la quanta domenica di ogni mese dalle ore 9,30 alle ore 20.00"*..... "*che in ogni caso i coniugi dovranno rispettare le esigenze di vita, educative e di studio dei figli minori nell'esercizio delle suddette facoltà, procurando di non creare intralci o difficoltà e collaborando tra loro per la migliore riuscita dei provvedimento in questione, pena la loro revisione, in particolare curando altresì gli incontri con i nonni e gli altri familiari tutti"*[5]

Questo è un affido condiviso? Non a mio parere.

E mi domando perché non si faccia mai riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale, alle decisioni sulla vita del figlio e alla regolamentazione delle scelte, nonostante la norma preveda che "*limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà grave*

[5] Decreto presidenziale del 10.12.2014 Tribunale di Potenza.

detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento."

È possibile che due genitori che si sono lasciati, che evidentemente non hanno trovato un punto di intesa comune nella relazione, che non sono riusciti a risolvere i loro problemi riescano a condividere ogni istante di un figlio e a prendere tutte le decisioni quotidiane insieme?

Cosa ancor più difficile nelle situazioni impari, dove un genitore (in genere la madre) è vittima dell'altro.

Mi riferisco alle fattispecie di maltrattamento e stalking, nelle quali, quasi come se la procedura penale in corso fosse completamente sganciata da quella civile, continua ad essere stabilito l'affido condiviso.

"*Affida i minori G. e A. in modo* ***condiviso*** *ai genitori, con collocamento in via principale presso la madre; autorizza il D. a vedere e tenere con sé i figli minori due pomeriggi a settimana, due fine settimana al mese, una settimana nel periodo natalizio, tre giorni nel periodo pasquale e venti giorni nel mese estivo …* "*le parti concordino preliminarmente, tramite il Servizio Sociale presso il Comune di Potenza già incaricato di seguire i figli- i due pomeriggi settimanali, i fine settimana e periodi festivi nei quali A., secondo quanto stabilito dai giudici di prime cure, potrà rimanere con il padre.*"[6]

E allora, quando si configura il pregiudizio per il minore? In quali situazioni l'affidamento condiviso è in contrasto con l'interesse del minore? Può la vita di un figlio essere serena in una situazione di minacce, domande frequenti su dove si torvi la madre, dove sia stata, chi abbia visto…? Possono due genitori, uno vittima l'atro carnefice, portare avanti un comune progetto di crescita per il figlio?

Leggi sovrannazionali e nazionali oggi prevedono che *"Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli ….572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni. Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 ter e 612 -bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 (oggi 337 ter e ss.) e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile."(art. 609 decies c.p.)*

Leggi che oggi rischiano di essere solo "diritti di carta", in un "sistema giustizia" fatto a compartimenti stagni. Una Giustizia nella quale una procedura non si interseca con l'altra, dove i magistrati non si scambiano informazioni (nonostante il PCT i database, le Pec), le carte fanno fatica a passare da un piano all'altro di un Tribunale, le informazioni restano bloccate sulle scrivanie ed il parere del P.M nelle procedure che riguardano i diritti dei minori è solo un adempimento burocratico.

PSICOPATOLOGIA E REATO VIOLENTO: OVERSTALKING

di

Marilena Vitale

Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Psicologia Giuridica

Lo stalking, noto anche come "Sindrome del Molestatore Assillante", è una forma di violenza psicologica conosciuta recentemente attraverso i sempre più frequenti fatti di cronaca, nonché per le leggi create per punire coloro che commettono tale reato.

Stalking deriva dall'inglese *to stalk,* termine mutuato dalla caccia che non ha equivalenti nella nostra lingua, traducibile come muoversi in modo minaccioso, pedinare. Il fenomeno è caratterizzato da tre elementi: la presenza di una vittima, lo stalker e la relazione forzata tra i due che sconvolge la vita della prima costringendola ad uno stato d'ansia e paura. Nei paesi anglosassoni questo termine è utilizzato per indicare un set di comportamenti molesti o minacciosi che un individuo mette in atto ripetutamente nei confronti della vittima (Tjaden & Thoennes, 1998). Tuttavia, non esiste ancora una definizione totalmente condivisa di stalking. Harmon e i suoi collaboratori (1998)

[6] Corte di Appello di Potenza 20.02.2013

hanno utilizzato una definizione alquanto ampia del fenomeno ("*qualsiasi aggressione fisica*") rischiando di coinvolgere casi inappropriati e individuando, attraverso questa metodologia, un alto tasso (47%) di molestatori violenti. Al contrario, Rosenfeld (2002) utilizza un sistema categoriale restrittivo il quale implica almeno un contatto fisico con la vittima o la presenza di un'arma, rilevando così un minor tasso di stalker pari al 34%. Questo dimostra quanto sia variabile la definizione e di conseguenza anche differente la percezione del fenomeno.

Nello specifico, lo stalking si colloca all'interno del più grande spettro delle violenze psicologiche definite come insieme di fenomeni tra cui mobbing, bullismo, straining. Chi è nella posizione della vittima difficilmente si accorge della violenza subita, a causa di alcuni meccanismi psicologici che si innescano in queste situazioni; nel caso in cui fosse consapevole delle molestie possono essere coinvolti sentimenti di vergogna e reticenza. La sensazione è quella di non riuscire a dimostrare la ferita di una violenza psicologica, così come potrebbe essere in una violenza fisica, ragion per cui la vittima tende lentamente all'isolamento (Penati, 2011). Ma chi è generalmente la vittima? I dati delle ricerche suggeriscono che la vittima è solitamente di sesso femminile (80%), con un'età compresa tra i 18 e i 45 anni, e che subisce comportamenti aggressivi e/o violenti in relazione alle strategie di coping che mette in atto per far fronte agli episodi di stalking. Risulta, inoltre, che la maggior parte delle vittime conosca il proprio stalker (Davis, 2001; Spitzberg, 2002; Spitzberg & Cupach, 2003).

Tipologie di stalker

Lo stalker è solitamente un ex partner, un uomo rifiutato o un corteggiatore inadeguato che mette in atto comportamenti intrusivi e ripetitivi nei confronti di una vittima che può essere occasionale o scelta in modo preciso. In circa l'85% dei casi il molestatore è un uomo (Curci et al., 2003; Morrison, 2001). Più limitata è la ricerca sullo stalker di sesso femminile nonostante si tratti di individui ugualmente problematici (West & Hatters Friedman, 2008). Attualmente, in letteratura si trovano diverse classificazioni di stalker (Mullen et al., 1999; Zona et al., 1993; Wright et al., 1996). Tra queste, Zona e collaboratori (1993) propongono una suddivisione di stalker in tre gruppi basata sulla relazione con la vittima:

- *Gli erotomani*: solitamente, si tratta di donne con disturbo delirante convinte di essere amate da uomini con uno status socioeconomico più elevato del loro.

- *Gli amanti ossessivi*: individui in maggioranza uomini che perseguitano personaggi famosi o persone sconosciute. Anche in questa categoria si rilevano deliri erotomani ma, a differenza dei primi, compaiono in comorbidità con altre problematiche quali disturbi di personalità o manifestazioni di altre patologie psicotiche (es. schizofrenia).

- *Gli ossessivi semplici*: gruppo maggiormente diffuso e caratterizzato da ex coniugi o partners con l'obiettivo di riconquistare o vendicarsi della persona che li ha lasciati.

Wright e i suoi collaboratori (1996), invece, distinguono tra stalker domestici e non domestici. Nello specifico i domestici sono gli ex partners mentre i non domestici includono sia gli organizzati, cioè coloro che perseguitano persone sconosciute, sia i deliranti che sono caratterizzati da personalità con tratti di tipo psicotico. Proprio a quest'ultimo aspetto si lega la suddivisione di Kienlein e collaboratori (1997) che pone la differenziazione sulla presenza/assenza di un quadro clinico di tipo psicotico.

Una classificazione che può essere utilizzata sia in ambito clinico sia in contesto forense è quella proposta da Mullen, Pathé e Purcell (2000). La seguente classificazione è molto importante nell'analisi del fenomeno in quanto permette di fare predizioni sulla durata dello stalking, sul tipo di comportamento che l'autore del reato potrà mettere in atto, sul rischio di minacce e violenze e, di conseguenza, ipotizzare strategie di gestione.

La classificazione avviene su tre assi: il primo asse offre una valutazione funzionale del comportamento definendo gli scopi perseguiti dallo stalker attraverso comportamenti assillanti e persecutori; nello specifico si distinguono cinque tipologie di stalker:

- *Il ricercatore di intimità*: si riferisce al tipo di stalker che tenta di costruire una relazione con una persona idealizzata dalla quale crede di essere amato incurante del rifiuto della vittima, che in questi casi è solitamente uno sconosciuto (es. personaggio famoso). Il legame fantasticato è spesso di amicizia e di amore, anche fraterno o materno, non necessariamente sessuale e romantico. Talvolta è presente l'aspetto della scissione attraverso il quale la vittima assume caratteristiche positive o negative. Questa è la forma di stalking più persistente che in media può durare più di tre anni (Mullen et al., 1999) ed è maggiormente perpetrata da donne con disturbi psicotici, in particolare con delirio di tipo erotomanico. L'erotomane non accetta di non essere ricambiato, ed è convinto che prima o poi potrà vivere la relazione desiderata (Sindrome di Clérambault).
- *Il rifiutato:* una delle forme di stalking più diffusa è quella sviluppatasi dopo la rottura di una relazione affettiva in cui l'autore del reato inizia a perseguitare l'ex partner. Talvolta il desiderio di riconciliazione e di vendetta sono copresenti ed è anche il caso in cui lo stalker risulta particolarmente coinvolto sul piano affettivo. Controllare e perseguitare la vittima diventa un modo per cercare di mantenere la relazione, anche se in maniera forzata. Dallo studio risulta che quasi tutti gli stalker rifiutati (90%) sono uomini che perseguitano le loro ex partners, con disturbo di personalità, in particolare narcisistici, antisociali e alcuni dipendenti. Più della metà degli individui abusa di sostanze. Inoltre, dal test MMPI risulta un alto livello di egocentrismo, insicurezza e ipersensibilità alle critiche e al rifiuto.
- *Il risentito:* lo stalker risentito nutre un desiderio di rivalsa nei confronti di un individuo, in quanto tale o come facente parte di un gruppo, da cui ritiene di essere stato danneggiato. Per questa ragione si sente giustificato a mettere in atto determinati tipi di comportamento, presentando se stesso come una vittima. In alcuni casi la vittima, scelta in modo causale, non è che la proiezione di persone che lo hanno tormentato e/o umiliato in passato.
- *Il predatore:* è colui il quale cerca di raggiungere i suoi desideri sessuali e di controllo tramite lo stalking. Lo scopo è quello di avere un rapporto sessuale con la vittima. Questi individui sono tra i più pericolosi e possono avere caratteristiche psicopatiche. Sono in prevalenza uomini, affetti spesso da parafilie, disturbi bipolari, abuso di sostanze e in alcuni casi (62%) presentano comorbidità con disturbo di personalità.
- *L'incompetente:* solitamente si concentra su vittime con le quali ha avuto solo un contatto casuale. Ha difficoltà a instaurare una relazione con il partner desiderato e il suo obiettivo è quello di tentare un approccio con la persona che desidera. Il desiderio irrefrenabile lo spinge a considerare la vittima come un oggetto, incurante dei sentimenti della stessa.

Sempre in riferimento alla classificazione multiassiale di Mullen, Pathè e Purcell (2000) il secondo asse presenta il tipo di relazione tra autore di reato e vittima, all'interno del quale troviamo:
- *Ex partner*: costituisce il gruppo più rappresentativo.
-*Contatti professionali:* questa relazione comprende le *helping professions*.
-*Contatti sul luogo di lavoro:* in questo tipo di relazione le vittime vengono perseguitate inizialmente nell'ambito lavorativo, per poi sconfinare nella vita privata.
- *Conoscenti e amici:* in questo caso le molestie sono meno durature e sono rari i casi in cui sfociano in aggressioni fisiche e sessuali.
- *Persone famose.*
- *Estranei.*

Infine, il terzo asse divide gli stalker in due gruppi: psicotici e non psicotici. I primi (41%) sono individui con diagnosi di schizofrenia, disturbo delirante, psicosi affettiva o psicosi organica; nel gruppo dei non psicotici si rilevano diagnosi di disturbi di personalità e in secondo luogo disturbi d'ansia e depressivi. Nel 25% dei casi risulta una comorbidità di abuso di sostanze, e il disturbo di personalità risulta la diagnosi più diffusa nel campione (51%). La classificazione fin qui esposta, attualmente, è una delle più usate in ambito internazionale in quanto permette di valutare una serie di aspetti tra cui:

- la persistenza dello stalking
- la motivazione che spinge l'individuo a commettere il reato
- il rischio di violenza
- la risposta a un eventuale trattamento

L'aspetto più importante è che i dati ottenuti dalla ricerca di Mullen, Pathè e Purcell (2000) possono essere utilizzati a fini predittivi.

Psicopatologia dello stalker

È opportuno specificare che all'interno del fenomeno dello stalking coesistono comportamenti clinicamente riconducibili a condizioni personologiche e psicopatologiche diverse tra loro. Lo stalking, infatti, non è da intendere come una diagnosi ma come un'etichetta comportamentale utilizzata a fini descrittivi e giuridici (Dressing et al., 2007). Occuparsi di stalking da un punto di vista clinico vuol dire cercare di comprendere anche la prospettiva degli autori, conoscere le motivazioni e il loro vissuto al fine di promuovere un cambiamento. Una delle componenti più frequenti nella realtà clinica dello stalker è la psicopatia spesso copresente con un disturbo istrionico, narcisistico e/o borderline. Tutto nasce dall'incapacità di tollerare il rifiuto e sopportare la ferita narcisistica ad esso conseguente (Dennison & Stewart, 2006). Così come spiega anche Fornari (2008), si tratta di persone che non riescono ad accettare lo stato di abbandono e di non essere al centro dell'attenzione della vittima. Secondo Storey e collaboratori (2009) è proprio il tema della ruminazione del rifiuto subìto che fa comprendere il comportamento ossessivo e ripetitivo. Si rileva, infatti, come lo stalker sia un individuo con difficoltà a tollerare gli abbandoni e a elaborare in maniera funzionale un lutto, dove per lutto non si intende la perdita definitiva ma una separazione. Questa difficoltà spinge lo stalker a cercare di instaurare nuovamente una situazione di vicinanza con la vittima, cercando di prendere il controllo della relazione e nei casi più gravi della persona stessa. In alcuni casi lo stalker cerca di definire una situazione ambigua ma, al contempo, controllante la persona per evitare di subire un nuovo abbandono o rifiuto.
Anche la parafilia, spesso correlata ad un disturbo di personalità, è presente in un significativo numero di casi, anche se questo dato è supportato maggiormente dall'acquisizione di dati in area psichiatrico forense e non dalla ricerca clinica (Briken, 2005).
Lo stalking non è però sempre la manifestazione di un quadro psicopatologico ma, in alcuni casi, è la dimostrazione di un fenomeno presente nella vita di tutti i giorni, come può succedere ad un innamorato abbandonato che si trovi a dover scegliere tra l' accettare un abbandono o cercare di recuperarlo con maniere che possono acquisire, successivamente, il significato di molestie. Così può accadere che in una relazione che sembrava *"normale"* irrompa un alone di minaccia, di anormalità nonché qualcosa che da familiare diventa estraneo, minaccioso, incomprensibile. I gesti diventano ripetitivi e invasivi con lo scopo di gratificazione del narcisismo e dell'onnipotenza di chi li mette in atto; lo stalker infatti, incapace di accettare l'abbandono, agisce in maniera maniacale. Si osserva come lo stalking possa avere il suo esordio in atteggiamenti usuali nella vita quotidiana, con il rischio di evolversi nella psicopatologia.
L'analisi della relazione esistente tra stalking e violenza sembra essere complicata da molteplici fattori come la difficoltà di identificare i comportamenti più gravi, talvolta assorbiti da altre fattispecie, così come la tendenza delle vittime a non denunciare i casi meno gravi (Rosenfeld, 2004). Pochi studi hanno analizzato separatamente i casi di violenza grave da quelli di violenza generale e nessuno ha analizzato il tasso di omicidio come *escalation* di un precedente comportamento di stalking (Rosenfeld & Harmon, 2002).

Dallo stalking all'omicidio: overstalking

In alcuni casi lo stalking è l'inizio di un'*escalation* che culmina con l'omicidio. Dalle ricerche è emerso che lo stalking è un correlato di violenza grave e letale contro le donne, significativamente associato all'aggressività fisica, all'omicidio e al tentato omicidio (McFarlane et al., 2002). In alcuni studi si rileva che la prevalenza dell'omicidio correlato a episodi di stalking sembra essere molto bassa e i pochi studi a riguardo non sono ancora molto accurati, tenendo anche conto che le indagini su persone viventi di solito non contribuiscono a fornire informazioni su casi che hanno portato all'omicidio (Mullen et al., 2000).
Il tasso di omicidi commessi da stalker risulta essere molto basso (2%) ma bisogna tener conto del numero oscuro e delle ricerche an-

cora poco precise (Meloy, 1999). In ogni caso è comunque necessario che la vittima colga dei segnali di allarme per riconoscere ed evitare il rischio. Alcuni autori ritengono infatti che i molestatori più pericolosi potrebbero essere preventivamente riconosciuti proprio attraverso il loro reiterato comportamento persecutorio (McFarlane et al., 2002).

McFarlane e i suoi collaboratori (1999) hanno studiato la prevalenza di stalking nei casi di femminicidio, sia tentato sia avvenuto, e i dati hanno indicato che solo una bassa percentuale uccide la propria vittima ma che un'alta percentuale di coloro che hanno tentato o ucciso le proprie vittime precedentemente le avevano pedinate. I risultati hanno evidenziato che tra l'aggressione di un partner intimo e stalking esiste un'associazione statisticamente significativa. La scarsità delle informazioni riguardanti l'omicidio correlato allo stalking e altri gravi reati violenti suggerisce l'urgenza di condurre ulteriori ricerche.

Da un recente studio è emerso che il 60% dei femminicidi avviene nel contesto di una relazione intima tra vittima e autore, in corso o conclusa. Nel 25% dei casi le donne uccise erano in procinto di porre fine alla relazione o l'avevano già fatto (Ioroatti et al., 2013). Inoltre, uno studio condotto da James e Farnham (2003) su 85 stalker affidati ad un servizio psichiatrico forense di Londra, ha rilevato che il 32% si sono resi responsabili di omicidio o di aggressioni fisiche.

Vari studi internazionali identificano i più significativi predittori del comportamento violento, tra cui:

- Genere maschile dello stalker (Huffhines, 2000).
- Coinvolgimento pregresso dello stalker in atti criminali (Roberts, 2002).
- Presenza di disturbi psichiatrici nello stalker (Gentile, 2001). Tenendo conto dei risultati dei vari studi non si può tuttavia sostenere che il comportamento violento sia strettamente connesso alla presenza di disturbi psicopatologici ponendo una sorta di equivalenza tra delittuosità violenta e patologia mentale, determinata a sua volta da alterazioni biologiche del funzionamento del cervello. La letteratura ha dimostrato fin ora un'associazione tra le due variabili senza però una chiara distinzione di causalità tra loro. Al contempo si evince che disturbi paranoidi, schizotipici, antisociali e borderline siano facilmente riscontrabili tra gli autori di reati. Tuttavia ciò non si può considerare come un rapporto criminogenico unicasuale nella determinazione del comportamento in questione (Skodol, 2000).
- Uso e abuso di sostanze (Meloy & Boyd, 2003). Molte ricerche hanno evidenziato che l'uso/abuso di alcool e sostanze stupefacenti, da parte di individui con disturbi mentali, incrementano il rischio di mettere in atto comportamenti violenti (Arsenault et al., 2002; Fazel et al., 2009; Hernandez - Avila et al., 2000; Gray et al., 2003).
- Precarietà lavorativa o disoccupazione dello stalker (Hackett, 2000).
- Presenza di una relazione pregressa tra stalker e vittima (Morton et al., 1998). La maggior parte dei femminicidi è preceduto, infatti, da violenze domestiche e spesso scaturisce dalla separazione tra due coniugi/partner. Questo aspetto è molto importante in quanto negli anni passati la relazione tra precedenti maltrattamenti e femminicidio non emergeva. Un recente studio, invece, evidenzia che nel 40% dei casi la vittima ha subìto violenze precedenti al femminicidio come violenza psicologica, fisica, sessuale e/o stalking (Ioriatti, 2013).
- Presenza di minacce esplicite alla vittima (Brewster, 2002). In uno studio di Pathé e Mullen (1997) è stata riscontrata una maggiore probabilità che le minacce esplicite siano seguite da atti violenti (66%) rispetto alle minacce implicite (24%).
- Stili di attaccamento insicuri e disorganizzati dello stalker e della vittima (Meloy, 1999).

In alcuni casi, o perché il comportamento aggressivo viene sottovalutato o perché l'*escalation* è troppo rapida, la gravità della situazione si

rivela quando è ormai troppo tardi, e cioè dopo che le molestie e gli atti persecutori si sono manifestati in omicidio o suicidio.
La ricerca degli ultimi decenni ha prodotto una serie di strumenti di valutazione progettati per valutare il rischio di violenza. I più utilizzati attualmente sono: VRAG (*Violent Risk Appraisal Guide*), PCL - R (*Psychopathy Checklist - Revised*), HCR - 20 (*Historical Clinical Risk - 20*), SARA (*Spousal Assault Risk Assessment*). I suddetti strumenti non sono ancora capaci di fornire una sufficiente previsione di rischio ma attraverso il loro utilizzo si propone di migliorare la valutazione predittiva, ancor più se affiancati a valutazioni di tipo clinico.

Come si può osservare, molte ricerche hanno fornito informazioni descrittive di carattere generale del fenomeno ma non hanno indagato il *perché* dello stalking, e non sono utili a prevenire, predire o trattare questo argomento (Westrup, 1998).
L'FBI ha suggerito diverse strategie di investigazione cercando, in primis, la collaborazione della vittima per raccogliere prove utili (Wattendorf, 2000). Si suggerisce alla vittima di documentare ogni contatto con lo stalker, conservare tutti i messaggi e ogni tipo di oggetto inviato dal molestatore e riportare su un diario gli effetti che le molestie dello stalker hanno sul proprio stile di vita. La raccolta di tutte queste informazioni risulta essere di notevole importanza in fase processuale (Gulotta & Pezzati, 2002).
Le strategie comportamentali che la vittima mette in atto non sono sempre idonee ed efficaci per porre fine alle molestie subìte o nel ridurre il rischio di un'*escalation* ancor più grave.
Cupach e Spitzberg (2005) hanno distinto cinque strategie di coping che la vittima è solita mettere in atto, tra cui:

- Andare incontro (*move with*): comprende tutti i tentativi della vittima di far ragionare il molestatore. Questa strategia non risulta efficace, in particolare nel caso di stalker ex - intimo.
- Andare contro (*move against*): tentativi di dissuadere il molestatore attraverso reazioni aggressive rivolte allo stalker o minacce di denunciarlo. Anche in questo caso il comportamento messo in atto dalla vittima può risultare controproducente per la propria incolumità.
- Movimento orientato verso l'interno (*moving inward*): messa in atto di atteggiamenti di diniego, autocolpevolizzazione, ricerca di momenti di distrazione, assunzione di alcool e droghe.

Al contrario, le seguenti strategie di coping possono essere ritenute efficaci:

- Allontanarsi (*move away*): non rispondere alle chiamate dello stalker, evitare di accettare incontri, cambiare numero di telefono e se necessario abitazione. Questa strategia permette di evitare quella che Fornari (2005) indica come collusione della vittima con il molestatore e cioè la possibilità di rinforzare fraintendimenti, fantasie o agevolando l'intrusione nella privacy.
- Movimento orientato verso l'esterno (*moving outward*): tendenza a cercare aiuto alle forze dell'ordine, ai famigliari, agli amici o a un avvocato.

Capita molto spesso che la risposta più comune a tali siffatti può consistere nel bandirli dalla coscienza di chi li subisce. Nel conflitto tra il desiderio di negare, dimenticare questi eventi e il desiderio di denunciarli si pone la dialettica centrale del trauma psicologico. Sovente, anche chi ha subìto certi tipi di violenze riporta storie in modo molto frammentato e contradditorio ricche di emotività, a tal punto da minare la propria credibilità.
Fino ai primi anni Novanta la conoscenza del fenomeno e della psicologia dello stalker era molto limitata (Zona et al., 1998). Nel 1998 esistevano solo sette studi empirici. Lo stalking era considerato irrilevante dalla coscienza sociale così come anche dalla legge; oggi è riconosciuto causa di danno colpevolmente prodotto.
La legislazione italiana, in seguito ad istanze di tutela avanzate da più parti in merito all'esistenza del fenomeno, ha introdotto nell'ordinamento giuridico, dopo una serie di disegni di legge, alcune novità tra cui la disciplina in materia di *"atti persecutori"* (art.612 bis c.p.). Nel

nostro sistema lo stalking è stato introdotto con la legge n. 38 del 23 aprile 2009, la quale dispone *"misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori"*.

Nonostante i passi avanti, la presenza di innumerevoli lacune fa ipotizzare che solo lo strumento legislativo, in particolare quello della punizione, potrebbe non costituire un mezzo sufficiente per impedire la messa in atto di comportamenti molesti, e di conseguenza la loro *escalation*, o a riportare l'autore di condotte persecutorie ad un comportamento ordinato. A questo strumento dovrebbero essere affiancate terapie e forme di vigilanza con lo scopo di incidere sull'individuo stalker e sul suo equilibrio psichico che, come già riportato, è quasi sempre compromesso e al contempo salvaguardare la vittima. In accordo con G. Bongiorno (2013), relatrice della legge antistalking, sarebbe utile ipotizzare un *"intervento - ragnatela"* che coinvolga una partecipazione multi professionale.

La persistenza del fenomeno dimostra che l'illusione di estirpare il male attraverso il solo intervento legislativo è pressoché ingenua. Il processo attraverso il quale può attuarsi un cambiamento è molto più complesso. Si rileva ad esempio l'importanza di ipotizzare un approccio terapeutico nei confronti dello stalker, che sempre più spesso viene invece sottoposto a misure di sicurezza, punizioni o multe, mentre è molto più frequente l'intento terapeutico sulle vittime. Con tale affermazione non si propone di mettere da parte la vittima, ma al contrario si prevede che ponendo la lente di ingrandimento sullo stalker si possa giungere a ipotesi di trattamento utili a evitare un'*escalation*, nonché tutelare colui/colei che subisce il reato. In accordo con Zara (2005) la valutazione del rischio è da ritenersi fondamentale sia ai fini dell'intervento riabilitativo sia a livello di prevenzione. Si ipotizza l'utilità di indagare il fenomeno dal punto di vista epidemiologico, le dinamiche sottostanti a questo tipo di comportamento e le variabili di natura psicologica, neurobiologica e psicosociale. Tutto ciò potrebbe essere utile sia per coloro che operano in ambito giudiziario sia per i professionisti clinici nei processi di *decision making* connessi alla valutazione del rischio e alla tutela della vittima.

Per prevenire questo fenomeno, in accordo con Zedda (2011), è opportuno diffondere a livello socio - culturale una cultura preventiva dello stalking attraverso corsi di formazione, con lo scopo di fornire informazioni sul fenomeno e sulle strategie di difesa adatte. A livello individuale, invece, la prevenzione prevede una maggiore conoscenza delle varie reti di sportelli e istituzioni che si occupano del fenomeno e sostengono le vittime.

In ultimo, non per importanza, sarebbe utile porre attenzione alla prevenzione in contesti scolastici educando all'affettività e alla relazione con il fine di arginare il fenomeno.

IL DANNO ALLA PERSONA NELLE VITTIME DI USURA

di

Giuseppina Corso

Psicologa,
Esperta in Psicologia Giuridica

INTRODUZIONE

"Nessuno mi dà più lavoro, sono il morto di fame, sono io il delinquente. Sono tagliato fuori. Mi hanno stroncato, non ho la forza di andare avanti. Loro non vogliono solo i soldi vogliono portarti alla pazzia, a fare delle pazzie" (SoS, 2010).

Chi finisce nelle mani dell'usuraio commette un grave errore, di cui, prima o poi, si accorge; ma per quanto abbia sbagliato, l'usurato è comunque una vittima, che può trovare solidarietà e aiuto affinché denunci l'usuraio e diventi, così, l'artefice della propria liberazione. Le Fondazioni antiusura, il volontariato, le parrocchie, gli sportelli antiusura degli enti locali, le associazioni di categoria, i sindacati, le associazioni di difesa dei consumatori, possono offrire un valido sostegno, ma il danno che la vittima di usura subisce non è solo di carattere patrimoniale, si tratta di un vero e proprio danno alla persona, che però, spesso, diventa d'interesse secondario per la autorità competenti.

LA QUALIFICAZIONE DEL DANNO

La Giurisprudenza definisce il danno, quale elemento del fatto illecito, nel codice con due diverse accezioni: la prima, a cui fa riferimento il 2043 c.c. (c.d. danno ingiusto), è intesa tradizionalmente come lesione illegittima della sfera giuridica altrui; la seconda è quella di danno quale conseguenza pregiudizievole quantificabile in termini economici.
Il danno alla persona è quindi l'insieme dei danni patrimoniali e non patrimoniali che un soggetto subisce in conseguenza di un evento illecito. Il termine "danno" indica il pregiudizio procurato a cose o a persone. In altri termini il danno costituisce la perdita subita dalla vittima del fatto illecito e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria.
Quello che in questa sede ci interessa è il danno non patrimoniale, una categoria particolare che indica i danni non reddituali, che non incidono direttamente sulle abilità che un individuo ha di guadagnare, ma che hanno effetti negativi o comunque peggiorativi sullo stato di salute e nell'ambito sociale e relazionale del danneggiato.
In merito, il Legislatore ha previsto la possibilità di dare al soggetto leso una risarcimento in denaro, con il quale possa usufruire di attività alternative in grado di creare situazioni sostitutive a quelle precedenti il fatto illecito e, nel tempo, sollecitato da una sempre più avvertita esigenza di garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, ha pensato ad un'azione riparativa non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona[7], attuando un' innovazione costituita dall'ammissione a risarcimento (a partire dalla sentenza n. 3675/81[8]) di quella peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo) che è il danno biologico, dove vi sia l'ipotesi di una lesione dell'interesse costituzionalmente garantito ex art. 32 Costituzione alla integrità psichica e fisica della persona.
Il danno non patrimoniale amplia il suo orizzonte con la sentenza 186/1986 della Corte Costituzionale che lo definisce come un *«transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso»* e la sentenza n. 8828/2003 della Corte di Cassazione lo qualifica ulteriormente come una *«sofferenza contingente, turbamento dell'animo transeunte»*; e viene così identificato con la sofferenza psichica, stato di tristezza e prostrazione, subito a seguito di un trauma che non necessariamente altera l'equilibrio interno dell'Io.
In un secondo momento[9] al danno morale si aggiunge una seconda voce di danno, il c.d. danno esistenziale che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6572/2006, qualificava come *«ogni pregiudizio - di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile - provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno»*. Questa voce di danno non patrimoniale viene considerata come un pregiudizio accertabile che alteri in peggio le abitudini e/o la personalità del soggetto costringendolo a mutare il proprio comportamento e le proprie abitudini.

IL DANNO PSICHICO

Diceva Donald Meltzer, *«siamo da tempo consapevoli che l'assenza di malattia mentale non è un equivalente di salute mentale»* (Meltzer, 1986); la salute mentale quindi è tale se consente al soggetto la realizzazione della sua personalità.
Quando un trauma interviene a turbare il naturale sviluppo di una persona, possiamo dire, quindi, che la stessa ha subito un danno di tipo psichico, definibile come la menomazione di una o di più funzioni, particolarmente la capacità di instaurare e mantenere rapporti interpersonali positivi, venuta meno a seguito della difficoltà di gestire la sofferenza mentale riattivata o prodotta dall'evento traumatico.
La stessa Giurisprudenza ha più volte ribadito che il concetto di perdita della salute mentale non è direttamente correlabile ai casi di malattia classificati nella nosografia, ma si riferisce al più ampio concetto di salvaguardia del "valore uomo", che include, tutte le funzioni necessarie alla realizzazione in-

[7] http://www.studiolegalecelotti.it/approfondimenti.html
[8] La sentenza nella quale la Corte di Cassazione ha accolto per la prima volta il principio della risarcibilità del danno biologico a prescindere da eventuali conseguenze pregiudiziali a livello economico: Cass. 6.6.1981, n. 3675.
[9] Cfr. Cassazione civile, SS.UU., sentenza del 24.03.2006, n. 6572 (Ravera).

dividuale e all'adattamento (Voltolin); il danno psichico è dunque costituito da una o più disfunzioni provocate da un disagio psichico causato, a sua volta, da un evento traumatico ed attualmente viene considerato una fattispecie del danno biologico, definito come *«l'alterazione dell'integrità psichica conseguente al trauma subito, ovvero una modificazione qualitativa in senso peggiorativo delle componenti primarie psichiche, come le funzioni mentali primarie, l'affettività, i meccanismi difensivi, il tono dell'umore, le pulsioni»* (Capri, et al., 2012). Si tratta di un disagio psicologico, che può sfociare nella patologia, creando una risposta abnorme che interferisce con i meccanismi di difesa e che degenera in un trauma permanente.

In merito, Giannini G. (Giannini, 1995), in *Riflessioni sul danno da menomazione psichica*, sottolinea che l'attributo di «equilibrio psichico» della persona, inteso come sua condizione di «stato interno», si modifica in peggio non in relazione ad un ipotetico stato di normalità o di pieno benessere psicofisico dell'individuo, ma rispetto ad uno stato di seppur precario equilibrio che possiede una persona anche già pesantemente segnata dalla vita *«(…) è un'ingiusta turbativa dell'equilibrio psichico del soggetto che gli causa una modificazione menomante della sua salute psichica con alterazione – temporanea o permanente – delle sue funzioni psichiche»*.

IL REATO DI USURA E IL DANNO ALLA PERSONA

L'art. 185 del codice civile recita *« Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari (art. 644c.p.), la clausola è nulla e non sono dovuti interessi»*; al riguardo il citato art. 644 c.p. precisa *« Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [c.p. 649]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria (…)»*.

Nell'ordinamento giuridico italiano, l'usura, quindi, appartiene alla categoria dei "reati" ed è disciplinata dal Capo II del Codice di Penale, relativo ai "Delitti contro il patrimonio mediante frode". Non è presente negli articoli una definizione del fenomeno "usura" in quanto tale di cui quindi diamo la definizione come da vocabolario "l'attività di chi presta denaro ad interesse eccessivo. Reato di chi, abusando dello stato di bisogno di taluno, si fa dare o promettere in corrispettivo di una prestazione vantaggi manifestamente sproporzionati[10]".

Le disposizioni in materia si trovano invece nella L. n. 108 del 7 marzo 1996, che provvede all'identificazione del "tasso usuraio" ed all'istituzione di due Fondi antiusura, uno "di solidarietà per le vittime" del fenomeno e l'altro "per prevenzione" del medesimo.

La Legge, come si può evincere dai sopracitati articoli in materia di usura, si riferisce al danno subito dalla vittima per lo più in termini economici, stabilendo una soglia oggettiva di tasso usuraio e lasciando alla valutazione ad personam la determinazione di una soglia soggettiva. Il danno che si qualifica, fin qui, sarebbe quindi di tipo patrimoniale, ma alcune sentenze introducono la possibilità della presenza di un danno anche non patrimoniale.

Una sentenza aperta alla possibilità di una valutazione non solo patrimoniale è quella Tribunale di Brindisi, sez. dist. Fasano, del 10 febbraio 2010. Il g.u. Natali, riconobbe il diritto al risarcimento del danno

[10] Cfr. Zingarelli, 1970, voce *Usura*.

non patrimoniale, in favore di una vittima di usura, motivando come segue: *« (vi è poi da considerare) … il danno non patrimoniale descrivibile come danno di tipo esistenziale per lesione dei principi costituzionali della libertà di autodeterminazione e della libertà d'impresa. Accanto al danno biologico, può dirsi raggiunta la prova anche di un danno di natura non patrimoniale distinto dal danno biologico»*.

Un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può determinare, secondo quanto determinato dalla sentenza citata, un danno da incapacità lavorativa, un pregiudizio complesso al cui interno vanno distinte due voci diverse per consistenza e regime probatorio: incapacità lavorativa generica e incapacità lavorativa specifica.

Per capacità lavorativa generica si intende la potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto; aperta la questione riguardo la valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica ovvero di un danno che, almeno in linea teorica, è capace di incidere sulla capacità produttiva del soggetto.

Attilio Nisco, in "La Tutela Penale dell'Integrità Psichica", apre la possibilità al riconoscimento di un danno non patrimoniale di tipo psichico *«in conseguenza di quasi ogni esperienza di vittimizzazione, almeno quando vi sia stato un contatto col reo»* ed, in particolare, sottolinea la necessità di valorizzare l'idea di danno all'integrità psichica della vittima, *«quando quest'ultima versi in uno stato di precostituita debolezza rispetto all'autore»* (Nisco, 2012, p. 7-8). A riprova della veridicità di quanto sostenuto, l'autore parla proprio della situazione in cui si trova la vittima di usura rispetto al suo aguzzino, come esempio conclamato di situazione di *"deriva psicologica"*.

L'interrogativo riguardante la tipologia di danno non patrimoniale che andiamo a comprovare nel caso delle vittime di usura rimane ad oggi senza una risposta univoca in Giurisprudenza, almeno volendo ipotizzare la possibilità che si tratti di una sofferenza che va oltre la difficoltà lavorativa, per quanto anche questa sia importante per la realizzazione dell'uomo.

Una ricerca della Adiconsum diretta dal Prof. Gaetano De Leo, Ordinario alla Cattedra di Psicologia Giuridica dell'Università di Roma – La Sapienza, e curata dalla Dott.ssa Silvia Landi, responsabile dello "Sportello Famiglia" della Adiconsum, intitolata "Il sovraindebitamento: analisi dei casi pervenuti al fondo prevenzione usura Adiconsum", opera un excursus sui fattori psico-sociali che accomunano le vittime di usura[11]. Dall'analisi risulta un profilo variegato di persone che hanno attraversato un comune percorso di difficoltà economica, che le ha portate dal sovraindebitamento all'usura. Le cause scatenanti sono legate a fattori sociali, familiari, di utilizzo errato del denaro ed a dipendenze patologiche, spesso al gioco d'azzardo. Il soggetto vittima di usura è, nella maggioranza dei casi, un individuo che ha raggiunto con fatica un certo standard socio-economico, che vede attaccato da nascenti difficoltà economiche, ed uno schiavo della "cultura del debito", dettata da una logica di mercato che spinge il singolo ad aumentare sempre di più i propri standard e non ridurre mai lo stile di vita ed i livelli di consumo; ciò gioca un ruolo importante nel dirigere le azioni di persone già caratterialmente vulnerabili e facilmente stressabili. Inoltre, la scolarizzazione medio-bassa e la cattiva rete d'informazione riguardo il fenomeno, predispongono l'individuo a chiedere in prestito denaro per ovviare al problema economico.

Altre caratteristiche che delineano il profilo della vittima standard sono, insieme al livello di scolarità, la volontà, per imprudenza e condizioni di bisogno economico, ad invischiarsi in situazioni illegali; la professione svolta, per lo più artigiani o commercianti; ed il vivere, in concomitanza, eventi di vita importanti stressogeni.

Secondo il modello comportamentale stress/vulnerabilità, determinati stressors possono causare un disagio psicologico, che può tramutarsi in un conclamato disturbo mentale in una persona che possiede un'alta vulnerabilità psicobiologica e dotata di un basso repertorio di competenze sociali per risolvere i proble-

[11] Il sovraindebitamento: Analisi dei casi pervenuti al fondo di prevenzione usura Adiconsum. Adiconsum, Associazione difesa consumatori e ambiente, a cura di Dott.ssa Silvia Landi, "Sportello famiglia" Adiconsum.

mi[12]. In linea con questo modello, vediamo che sono comunemente riscontrate nelle vittime di usura: basse competenze sociali connesse con una forte difficoltà ad opporsi alle scelte altrui e a far valere i propri diritti; deficit nella capacità di problem solving; forte suggestionabilità; ingenuità; insicurezza e bassa autostima; rigidità cognitiva; difficoltà di progettazione e lungimiranza; scarsa stabilità emotiva.

La società aiuta inconsapevolmente un soggetto con queste difficoltà ad entrare nel mondo dell'usura, poiché manca una chiara informazione del fenomeno, in quanto i massmedia solo raramente prestano attenzione al fenomeno, una sensibilizzazione della popolazione sul problema, che è di ordine sociale e non personale, ed anche perché le complicazioni istituzionali esistenti fungono da rinforzo per chiedere un prestito di denaro che è immediato e rapido.

Anche nel caso in cui il soggetto decida di denunciare il reato di cui è vittima, la sua situazione psicosociale non necessariamente migliora. La persona dovrà ammettere il proprio fallimento pubblicamente e di fronte alla sua famiglia, nonché l'errore commesso nel chiedere denaro in prestito a degli usurai, dovrà, inoltre, operare una ridefinizione della propria identità e, molto spesso, reinventarsi professionalmente. La vittima di usura diventa, dopo la denuncia, vittima ancora ma questa volta della società che tende a isolarla ed etichettarla come persona di cui non ci si può fidare e che è in contatto con dei criminali. Ne consegue che la vittima di usura è esposta, oltre che alla vittimizzazione specifica di tipo economico, anche ad altre forme di vittimizzazione.

I prevedibili, sistematici e inconsapevoli errori in cui un individuo può incorrere quando valuta l'opportunità di indebitarsi sono responsabili della sopravvivenza sul mercato di offerte svantaggiose al consumatore e ciò ci mostra una semplificazione estrema delle decisioni relative al credito: ottenere un prestito da un privato è relativamente semplice e non c'è nulla di male a chiederlo.

Stark e Choplin[13] hanno individuato delle barriere cognitive e psicosociali che si oppongono all'assunzione di una decisione razionale e consapevole: la difficoltà di lettura dei documenti e della terminologia economica; la mancanza da parte dei consumatori delle conoscenze necessarie a comprendere le condizioni dei prestiti; l'ipotesi infondata che i finanziamenti siano tutti uguali e che la lettura delle informazioni sia una prassi dovuta, ma inutile; l'euristica della disponibilità, relativamente a rappresentazioni delle possibili conseguenze delle scelte in campo finanziario spesso scarse o incongrue; la presenza, anche, dell'euristica dell'ancoraggio che può intervenire nelle decisioni finanziarie quando i consumatori non abbiano un riferimento preciso e assoluto con cui confrontare le condizioni del prestito che viene loro proposto; la tendenza al verificazionismo, per cui il consumatore si mette alla ricerca di dati a favore dell'ipotesi del prestito. Gli autori hanno ipotizzato la presenza di molte altre barriere che il soggetto si trova di fronte al momento di valutare una decisione rischiosa in ambito finanziario ma, forse, tra queste la più importante nel caso del reato di usura è quella rappresentata dal fenomeno di totale fiducia nell'interlocutore che propone il finanziamento. In generale, una persona che chiede un prestito si può sentire spinta a dimostrare fiducia per guadagnarsi lei stessa la fiducia del creditore; nel caso di una vittima di usura, la disperazione che spesso affligge il richiedente può spingerlo a percepire l'usuraio come un benefattore a cui riservare fiducia, per non perdere l'ultima possibilità di soluzione disponibile.

Concludendo, non è raro che accada un'ulteriore vittimizzazione per chiudere la relazione; l'onere psicologico della relazione usuraia può portare il debitore a ricorrere ad azioni etero o auto aggressive.

Il numero di suicidi a seguito del reato di usura , secondo dati del 2012[14], sembra più alto nel Nord Italia, dove la percentuale è del 5,8%; è più bassa, anche se la diffe-

[12] *Disturbi da Stress*, Dott. Zucconi. Clinica di Neuropsicologia, Sessuologia e Psicoterapia, Udine.

[13] Stark D.P., Choplin J. M. (2010), *A Cognitive and Social-Psychological Analysis of Disclosure Laws and Call for Mortgage Counseling to Prevent Predatory Lending*, in Psychology, Public Policy, and Law, vol. XVI, n. I, p. 85.

[14] Suicidio: una brutta e triste scappatoia alla crisi economica, la recessione sta maledettamente vincendo. Marco Chinicò, 04/01/2012, politicamentecorretto.com

renza è poca, nel sud dell'Italia, il 4%; nel centro il numero si aggira intorno al 4,8 %. Dato il silenzio in cui nasce e cresce il fenomeno, non è possibile trovare dati più precisi aggiornati al riguardo, fatto sta che le notizie di suicidi a seguito di usura sono numerose e spesso sono, tristemente, anche l'unica fonte d'informazione sul fenomeno.

Non esiste in letteratura un riferimento esclusivo all'usura come fattore scatenante una psicopatologia ma se utilizziamo il modello stress/vulnerabilità, sopra citato, ed identifichiamo nel reato di usura un evento stressante, possiamo fare ipotesi verosimili al riguardo: eventi stressanti quotidiani, da soli o associati a stressor acuti e improvvisi comportanti una perdita (licenziamento, separazioni, lutti ecc.) possono scatenare una malattia mentale con grave alterazione del tono dell'umore o con comparsa di allucinazioni e deliri; inoltre, essendo il suicidio uno dei rischi presenti in molte patologie di tipo psichiatrico (psicosi, disturbi d'ansia, disturbi dell'umore) e sapendo che la percentuale dei casi di suicidi di vittime di usura in Italia è abbastanza alta, si può ipotizzare una connessione tra la decisione di togliersi la vita ed una psicopatologia emergente.

Altri esiti di una risposta disfunzionale allo stress, fanno riferimento ad un insieme di comportamenti disadattivi come la fuga o l'evitamento degli eventi temuti e, nel caso di nostro interesse, la vittima di usura tende effettivamente ad evitare i luoghi in cui incontrava l'usuraio e tutte le persone che conoscono la vicenda, anche familiari, scegliendo d'isolarsi; infine, lo sviluppo di aggressività auto o eterodiretta, verso cose e/o persone, e l'assunzione di sostanze tossiche apparentemente innocue come farmaci, caffeina, nicotina e alcol, oppure l'uso strumentale della sintomatologia da distress per ottenere vantaggi difficilmente ottenibili in altre maniere, sono altri comportamenti riscontrabili in queste persone.

IPOTESI D'INTERVENTO

La psicologia forense, preso atto che le ripercussioni sulla vita personale , relazionale e sulle attività realizzatrici del soggetto sono, in caso d'usura, inevitabili, potrebbe analizzare il danno subito dalla vittima dal punto di vista psicologico, valutando la presenza e la gravità del danno alla persona e alla sua vita di relazione, nelle sue componenti morale e biologico ed accertare la compromissione durevole ed obiettiva della personalità dell'individuo nella sua efficienza, nel suo adattamento e nel suo equilibrio tale da configurare un danno, che riduca notevolmente la capacità, la qualità e la potenzialità della vita della persona, sia sul piano psicofisico sia pure per ripercussioni negative nella vita relazionale.

La vittima di usura, "vittima che si vittimizza", dotata anche d'importanti caratteristiche predisponenti, finisce per vivere in uno stato di isolamento amicale e familiare, vittimizzata anche dalla società che ne condanna e giudica gli errori, e, con la sua azione, trascina in una vittimizzazione secondaria coloro che gli restano vicini (infatti le conseguenze negative prodotte dall'evento lesivo, spesso, non riguardano solamente la vittima, ma anche le persone ad essa legate – familiari - , che possono, presentare un declino della qualità della loro vita). Presentandosi così, il caso risponde ai criteri per una valutazione del riconoscimento non solo del danno patrimoniale e non patrimoniale nell'accezione d'impossibilità lavorativa, ma anche del danno non patrimoniale nelle tipologie di esistenziale e psichico, in quanto il soggetto è psicologicamente traumatizzato dagli eventi. Accettando le evidenze riportate, sembrerebbe necessaria una valutazione di questo tipo, al fine di progettare dei piani di riabilitazione ed assistenza adeguati, nonché delle azioni preventive efficaci.

Il risarcimento monetario alla vittima di usura può solo in parte adempiere al compito terapeutico riparativo, piuttosto una psicoterapia individuale e/o familiare potrebbe aiutare l'individuo a ridefinire la propria identità, ricostruire un suo ruolo ed elaborare il trauma della vittimizzazione. L'intervento psicologico sarebbe d'aiuto alla vittima per superare le difficoltà emotive derivanti dalla dinamica dei fatti, dalla ricerca del denaro all'incontro con l'usuraio, finanche alle incombenze processuali (gli interrogatori, la raccolta delle prove, le udienze ecc.) e alla conclusione del processo stesso. Concentrandosi sulla desensibilizzazione dai ricordi spiacevoli e sull'elaborazione delle convinzioni disfunzionali e non realistiche collegate alle emozioni

negative e ad altri sintomi disturbanti, si potrebbero fornire alla persona gli strumenti atti a recuperare le abilità sociali di base e le abilità protettivo-difensive di tipo cognitivo, comportamentale ed emozionale, per sottrarsi ad una futura pressione sociale ed esercitare con competenza i propri diritti personali, con conseguente aumento dell'autoefficacia percepita e dell'autostima.

Perché la persona non si senta sola nel superare quanto gli è accaduto e possa recuperare le proprie funzioni con minore difficoltà, la psicoterapia dovrebbe iniziare subito dopo la denuncia e continuare fino a quando il clinico ed il soggetto non concordino sul benessere dello stesso.

Trattandosi di persone con difficoltà economiche ancora pressanti dopo la denuncia e durante l'iter giuridico, sarebbe bene che il costo dell'intervento psicoterapico fosse calcolato all'interno della quota di risarcimento assegnato.

La psicologia clinica e giuridica nello specifico, potrebbero tentare di portare davanti l'opinione pubblica il problema, verificando l'entità del fenomeno e lavorando per operare sul piano terapeutico di cura e di prevenzione dello stesso.

L'ipotesi da comprovare è che accompagnando le vittime anche sul piano psicologico prima, durante e dopo il processo, otterremmo un bene non solo per l'individuo, ma anche per lo Stato, che vedrebbe decrescere la frequenza del reato, migliorarsi e velocizzarsi i processi al riguardo, diminuire la percentuale di suicidi conseguenti e ne ricaverebbe beneficio anche dal punto di vista economico, risparmiando grazie ai vantaggi sopraelencati.

Bibliografia

Capri, P., Cesari, G., Vecchio, S. D., Giannini, A. M., Iecher, F., Torbidone, M. E., et al. (2012). *Linee Guida per l'accertamento e la valutazione psicologico-giuridica del danno alla persona.* Ordine degli Psicologi del Lazio, Roma.

Giannini, G. (1995). Riflessioni sul danno da menomazione psichica. In W. Brondolo, A. Farneti, G. Giannini, U. Loi, A. Maragliano, O. Morini, et al., *Il danno biologico, patrimoniale, morale.* Milano: Giuffrè.

Meltzer, D. (1986). *Studies in Extended Metapsycholoy.* Londra: The Roland Harris Educational Trust.

Nisco, A. (2012). *La Tutela Penale dell'Integrità Psichica.* Torino: G. Giappichelli Editore.

Sitografia

Capri, P. (2012, giugno 8). *http://www.ordinepsicologilazio.it/ binary/ordine_psicologi/com_giuridico_forense/Linee_Guida_per_l_accertamento_e_la_valutazione_psicologico_giuridica_del_danno_alla_persona.1341386042.pdf.*
Tratto da www.ordinepsicologilazio.it.

http://www.studiolegalecelotti.it/approfondimenti.html. (s.d.).
Tratto da www.studiolegalecelotti.it.

Ravera, C. (s.d.). *http://www.altalex.com/index.php?idnot=33811*.
Tratto da www.altalex.com.

SoS, I. (2010, Ottobre 15) *http://www.sosimpresa.it/609/usura-la-storia-la-vittima-trattato-come-morto-di-fame.html.*
Tratto da www.sosimpresa.it.

Voltolin, R. (s.d.). *http://www.psicologiaforense.it/Quaderno%209.htm.*
Tratto da www.psicologiaforense.it.

APPROCCIO FENOMENOLOGICO ALLA PSICOLOGIA GIURIDICA

di

Alessia Lo Turco

Psicologa,
Esperta in Psicologia Giuridica

Come è noto, la fenomenologia, nel suo costituirsi come disciplina filosofica e dell'esistenza, ha avuto ed ha molte influenze spesso non direttamente riconosciute, ma indubbiamente cariche di sostanza e di significato per chi le ha accolte e ne ha fatto delle metodologie propulsive ed euristicamente rilevanti. Quelli che conoscono di meno la fenomenologia, spesso operano un fraintendimento fuorviante, la considerano una disciplina astratta e filosofica, dimenticandosi che oggi possiamo trattare con più approfondite analisi la soggettività e l'intersoggettività nel modo in cui queste si declinano concretamente nella nostra storia di vita. A questo riguardo, sembra necessario mettere nella giusta ottica l'approccio fenomenologico, sia come sistema filosofico sia come metodo e atteggiamento che per molti versi ha modificato e approfondito le discipline psicologiche e le scienze umane. È assolutamente vero che la fenomenologia fondata dal filosofo

Edmund Husserl è una concezione filosofica che si è sviluppata in pieno '900 e che, in modo originale, affronta temi già analizzati dai filosofi precedenti ma con una speciale lente di indagine. In particolare possiamo affermare che, come dice Husserl stesso, essa si sviluppa non nello spirito della definità assoluta ma come sistema di pensiero suscettibile di approfondimenti e, soprattutto, capace di creare quegli attriti epistemici che servono all'operare scientifico. Pertanto, la fenomenologia si presenta come metodo di indagine in quanto è protesa a scoprire l'essenza dei fenomeni, a rivalutarne continuamente il loro significato e a far traghettare la conoscenza verso le nostre aree più profonde. In questo senso, essa si allinea al pensiero filosofico ma al tempo stesso, in virtù delle sue influenze concrete, può essere utilizzata anche come atteggiamento, come modalità di analisi, di valutazione, di riflessione. Ciò consente di ravvisare tutta la sua consistenza attuale se consideriamo che essa può essere vista come un atteggiamento e non solo come metodo. La fenomenologia, intesa come atteggiamento, può essere considerata lo sfondo di qualsiasi disciplina si occupi dell'umano, perché non va a modificare l'assetto teorico-tecnico di questa, ma tende a valorizzarne le sue potenzialità. In questo modo, nel presente lavoro, la scelta di questo tema non nasce per assolutizzare l'ambito della psicologia giuridica, quanto per indicarne e tematizzare alcuni aspetti che possono apportare quell'attrito, quello conoscitivo, che è utile e necessario quando si ha a che fare con altri esseri umani. In questo senso, l'intento non è quello di entrare nelle pieghe delle norme, né tanto meno quello di comprendere variabili specifiche che tessono l'ambito giuridico, ma, quello di proporre delle riflessioni ed elaborazioni che attengono alle relazioni comunicazionali e interesperienziali, che permeano la conoscenza dello psicologo giuridico e che questi riporta inevitabilmente nel suo lavoro.

Fenomenologia dell'incontro: intersoggettività, alterità e reciprocità. Trattare di incontro e di relazione sotto l'aspetto fenomenologico, significa riferirsi a processi costitutivi che fanno declinare la nostra esperienza nell'incontro e nelle possibili traiettorie che esso crea. La fenomenologia, attraverso l'epochè e l'intenzionalità, ci consente di approfondire l'incontro tra le menti, la loro reciproca interdipendenza, alla ricerca dell'essenziale e dell'autentico, al fine di rendere gli itinerari della vita psichica sempre più comprensibili e suscettibili di essere realmente compresi. In questo senso, tale approccio mira a farci comprendere l'esperienza vissuta (Erlebnis) dal soggetto e le sue relazioni con gli altri. Su questa base è possibile trattare dell'approccio fenomenologico e di una possibile fenomenologia dell'incontro che caratterizza l'ambito giuridico, come altri campi di studio dell'umano. Sembra significativo, in tale prospettiva, richiamarsi alla dimensione del vissuto temporale, perché essa può declinare fattori interesperienziali in divenire nella reciprocità. Il tempo vissuto, nell'accezione di Minkowski, costituisce non solo l'avvenire vissuto o l'area della progettualità ma soprattutto il nodo di quelle sfere emozionali spesso sommerse e dimenticate. Ciò, ci suggerisce un riferimento diretto al fenomeno dell'attesa che permea il vissuto dell'avvenire ed è tra i fenomeni che caratterizza le diverse varianti esperienziali e nello specifico nel contesto peritale i soggetti, protagonisti della perizia, si trovano in una costante condizione di attesa, quel senso di attesa di giustizia che ognuno di noi cerca. L'attesa del tempo è spesso spasmodica, a volte può essere virulenta, a volte coartante. Su questa base pensiamo a quante attese naufragano in deserti emozionali dove la mente non riesce a vivere l'esperienza del possibile. Pensiamo invece, adottando l'epochè, a quante situazioni richiedono di essere perseguite, pensiamo come l'attesa si possa permeare di un tempo che può diventare più rigoglioso. A questo riguardo la fenomenologia dell'incontro esige di valutare le specifiche pressioni ambientali, situazioni problematiche vissute dai soggetti. Spesso le persone non si aprono all'incontro, quindi questa attesa rischia di naufragare perché le pressioni ambientali sono così forti che sfibrano le emozioni, le motivazioni, il progetto di mondo come direbbe Binswanger. Ciò significa che quando l'attesa è abbruttita da condizioni penose, qualunque sia il nostro status professionale, si dovrebbe cercare di rendere comprensibile l'esperienza dell'altro. In particolare è irrinunciabile la chiarificazione

delle pressioni ambientali e adoperarsi perché queste possano modificarsi. In questo senso lo psicologo non può occultare la concretezza di una situazione specifica, eluderla significa sconfessare la radicalità e la possibilità di una fenomenologia autentica dell'incontro. L'attesa, sovente, sembra un'appendice di una relazione, in realtà essa costituisce una sorta di monito affinché possiamo valutarla, e ciò accade frequentemente in ambito peritale per comprendere situazioni in cui diverse attese, singolari e significative, richiedono una forte accuratezza e rispetto dell'altro. Ogni attesa esige un riscontro e il tempo dell'attesa è un tempo di una possibile trasformazione in divenire: è una progettualità verso il tempo vissuto della speranza.

L'interesperienza e la nessificazione del sistema familiare. Nell'ambito della psicologia giuridica, e della psicologia clinica in genere, è sempre più importante comprendere il luogo emozionale di un disagio, di un conflitto, oppure di processi oppositivi di varia natura che sovente permeano la valutazione peritale. Preme affrontare, a questo punto, la dimensione della famiglia mettendo in luce alcuni aspetti che spesso restano sommersi. Seguendo un'ottica fenomenologica intendo chiarire, senza la pretesa di essere esaustiva, quei processi che fanno parte dell'esperienza del sistema familiare e che possono esplodere con la forza irruente di conflitti, di separazioni inattese, di attacchi all'amore. Pertanto è necessario mettere in rilievo come la famiglia si relazioni attraverso comunicazioni interpersonali, ma, soprattutto, mediante le fantasie e l'esperienza di queste rispetto ai membri della famiglia. Mentre una comunicazione tangenziale può essere più facilmente compresa o un doppio legame rivela nella sua tangibilità fenomenica le incongruenze e le difficoltà relazionali, è molto più difficile comprendere cosa si agita, fermenta, nella mente dei componenti del sistema familiare, qual è la loro esperienza implicita che va oltre il non detto. L'implicito ha una forza tale che crea modificazioni senza che ne siamo consapevoli, creando le basi di processi ad esempio aggressivi. Se traduciamo questo nell'ambito della famiglia, fenomenologicamente, ci accorgiamo che molti processi impliciti vengono esperiti in fantasia e possono durare per lungo tempo generando un equilibrio instabile, incongruo e dissonante. Tale equilibrio può durare per anni, o può interrompersi bruscamente. Infatti quando si sviluppano conflitti decisamente cruenti significa che le fantasie dei membri della famiglia si esplicitano nella realtà. La famiglia si irrigidisce in quanto l'esperienza delle fantasie dei suoi membri vengono allo scoperto e quindi le produzioni mentali non possono essere collusive, non esiste più un autoinganno reciproco. Il nesso familiare tende a limitarsi come direbbe Lewin, quando si restringe lo spazio di vita, si verificano fenomeni fortemente regressivi che implicano una vera e propria regressione a stati rudimentali dell'esperienza. Irruenze, aggressività, violenze, abbandoni e fughe di ogni tipo sono tutti fenomeni che, esperiti implicitamente, sono ora il contenuto concreto e tangibile delle relazioni familiari. Ora qui l'obiettivo non è quello di sottolineare un processo di causa ed effetto, cioè ciò che è implicito diventa esplicito e produce aggressività e violenza, ma più semplicemente si intende far emergere come queste dimensioni implicite esperite in fantasia dovrebbero far parte integrante della valutazione peritale. Dovrebbero essere frutto di elaborazione, sospensione, rielaborazione per far sì che il perito abbia nei limiti del possibile non solo la conoscenza di un fenomeno specifico, oggetto della perizia, ma di ciò che ha permeato lo sviluppo di questo fenomeno. In questo modo il contributo del perito è sempre attento all'analisi del fenomeno in sé e dirige la sua attenzione alle aree sommerse esperite nella fantasia dei membri della famiglia, che possono portare un contributo, un'ulteriore linea di sviluppo a ciò che si valuta. Così la valutazione è sostenuta da un'etica della responsabilità in quanto protesa a svelare le parti sommerse, da un'etica professionale in quanto incentrata sull'esperienza vissuta dei membri della famiglia, dalla qualità di un'esperienza professionale in quanto il caso in questione assume un significato più semplice e chiaro, meno imbrigliato nelle matasse di valutazioni superficiali. Il perito esplora e valuta, ma ha in sé un possibile insight potenziale in nuce, che gli può sempre consentire di apportare un nuovo elemento di analisi a favore dei membri della famiglia. A questo punto, è neces-

sario sottolineare due livelli di analisi: il primo riguarda l'attività dello psicologo giuridico rispetto a problematiche fortemente conflittuali; il secondo concerne come tale attività sia in grado di costruire fenomenologicamente l'iter peritale. Riguardo il primo aspetto, il tentativo è quello di operare scelte sostenute da una valutazione attenta, capace di osservare ciò che è fortemente problematico, fare in modo che tale problematicità possa essere restituita sia al periziando sia al giudice. In questo modo si avvia un processo di tutela esistenziale che non abdica alle strettoie delle norme ma diviene processo in divenire attraverso cui costruire. Il secondo aspetto, coerentemente con quanto è stato detto, dovrebbe appoggiarsi su un atteggiamento clinico di tipo kelliano. Ciò consente quando si affronta un caso, non solo di valutare ma di svolgere una valutazione transitiva: dato che i nostri costrutti mentali si modificano continuamente, dobbiamo prestare attenzione a tali cambiamenti. Come ci ha insegnato Kelly i nostri costrutti personali richiedono di essere effettivamente compresi. Egli ci propone probabilmente la visione più radicale dell'empatia, ossia la capacità del perito ma anche del giudice di costruire i costrutti dell'altro. Così la valutazione peritale, assieme alle nostre costruzioni, tiene conto significativamente di come i soggetti costruiscono con i propri costrutti, quale significato danno agli eventi. Non il senso che noi attribuiamo ma la qualità esperienziale che essi rivelano. Qui probabilmente la fenomenologia dell' incontro assume il suo vertice più concreto: capire per comprendere e per dare alle persone quella emozione unica di sentirsi di essere stati compresi. Così la perizia, può vertere sempre di più verso una fenomenologia dell'incontro, che basandosi sui contenuti peritali, offre uno spazio di comunicazione profonda in cui l'alterità può essere colta. La fenomenologia sembra quindi un atteggiamento che si può adottare nella psicologia giuridica, in quanto sollecita e promuove, sospende e rivaluta, cerca di comprendere che l'ammissione di una cosa ovvia possa costituire un impedimento, una cecità mentale, un modo arbitrario di spezzare la realtà intersoggettiva e gli infiniti punti di una fenomenologia dell'incontro.

Fenomenologia come illuminazione degli stati mentali. Rispetto a quanto si è notato in precedenza, è plausibile considerare possibili processi concreti dell'aspetto fenomenologico in ambito giuridico. L'intento è quello di riflettere sulle diverse processualità dinamiche che, direttamente e indirettamente, gravano sull'operare giuridico che non solo è fatto di norme che vanno seguite ma di norme all'esterno del contesto giuridico stesso che influenzano significativamente le norme stesse. Fondamentalmente ci si riferisce alle norme esterne che spesso tendono a paralizzare l'analisi di particolari casi assorbendole all'interno di una cultura collettiva che implicitamente penetra nella nostra mente, sia di operatori che di clienti, e che pertanto richiede di essere rivista e attribuire a questa il significato che ci perviene in modo celato. Jung ha sottolineato che la Persona appartiene agli stati soggettivi della nostra vita psichica e configura le parti della nostra identità che spesso si allontanano da quelle più vere ed autentiche. Se non si comprende bene che c'è uno stretto rapporto tra coscienza collettiva e stati identitari della nostra soggettività, potremmo essere portati a usare norme e procedure tecnicamente molto adeguate, ma spesso effimere, inaccurate rispetto alla natura dei processi che indaghiamo e delle valutazioni che vengono sviluppate. È da precisare che anche in questo caso, così come nelle scienze, non è messo mai in discussione il ruolo tecnico né la progettualità professionale che questo ruolo può sviluppare. Ciò su cui si vuole riflettere, e in questo senso la fenomenologia è un atteggiamento di illuminazione degli stati mentali, è il modo in cui la nostra soggettività, anche professionale, può essere repressa dalla coscienza collettiva. Ciò ci porta a sottolineare che l'attuale dimensione collettiva è certamente amorfa, spesso fredda, fonte di elusioni e di mistificazioni. Questa considerazione, secondo il mio parere, potrebbe essere valida se ci mettiamo in un'ottica realmente autoriflessiva, ossia se assumiamo un posizionamento non soltanto critico ma capace di vedere i fenomeni di cui siamo attraversati in modo eidetico, cioè semplice ed essenziale. Rispetto a quanto si è notato, la fenomenologia rappresenta un forte stimolo a recuperare un pensiero riflesso e capace di illuminarci e di illuminare. Non si tratta di mere considerazioni semplicistiche, si tratta piuttosto di recuperare

un atteggiamento fenomenologico al fine di ritornare alle cose stesse, al mondo originario che da sempre costella le nostre relazioni. Qui avvertiamo quanto sia importante il lavoro clinico e l'attività del perito, fare in modo cioè che la riflessione, sempre più viva, permei i casi peritali con cui veniamo a contatto. Se consideriamo che questi fanno parte del nostro mondo della vita, allora assumiamo una posizione il più possibile riflessiva e segnata dall'etica della responsabilità. In questo senso la fenomenologia dell'incontro, in tutte le sue diverse diramazioni, rappresenta il nucleo per cogliere la qualità dei casi oggetto di perizia.

BIBLIOGRAFIA

Ales Bello, A., Ballerini, A., Borgna, E., Calvi, L. (2008). *Io e Tu. Fenomenologia dell'incontro*. Edizioni Universitarie Romane.

Binswanger, L. (1956). Drei Formen Missgluckten Daseins, Tübingen, Niemayer; trad. it. *Tre forme di esistenza mancata*, Milano, Il Saggiatore, 1966.

Binswanger, L. (1957). Schizophrenie, Pfullingen, Neske; trad. it. in *Essere nel mondo*, Roma, Astrolabio, 1973.

Cargnello, D. (1966). *Alterità e alienità*. Giovanni Fioriti Editore 2010.

Gennaro, A. (2014). *Introduzione alla psicologia della personalità*. Il Mulino, Bologna.

Gennaro, A. e Di Persia, P. (2015). *Al di là del pensiero perduto e la resilienza in La magia della resilienza*, a cura di Lolita Gulimanoska e Angelo Santoro, Massimiliano Mancini Editore.

Husserl, E. (1912). Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Den Haag, Nijhoff; trad. it. *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, Torino, Einaudi, 1976.

Husserl, E. (1959). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Den Haag, Nijhoff; trad. it. *La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale*, Milano, Il Saggiatore, 1961.

Laing, R. D. e Esterson, A. (1964). Sanity, Madness and the Family. Families of Schizophrenics, London, Tavistock Publications; trad. it. *Normalità e follia nella famiglia*, Torino, Einaudi, 1970.

Laing, R. D. (1969). The Politics of the Family and Other Essays, London, Tavistock; trad. it. *La politica della famiglia*, Torino, Einaudi.

Lewin, K. (1935). A dynamic Theory of Personality, New York, McGraw Hill; trad. it. *Teoria dinamica della personalità*, Firenze, Giunti-Barbera, 1965.

Kelly, G. A. (1955). The Psychology of Personal Constructs, Vol. 1: Clinical diagnosis and psychotherapy. New York: Norton. (Tr. it. *La psicologia dei costrutti personali. Teoria e personalità*. Milano: Raffaello Cortina, 2004).

Minkowski, E. (1933). Le temps vecù, Paris, Arthey; trad. it. *Il tempo vissuto*, Torino, Einaudi, 1971.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria dei soci del 26 febbraio scorso ha deliberato all'unanimità l'ingresso di 5 nuovi consiglieri nelle persone di **Pietro Ferrara** (Ricercatore in Clinica Pediatrica, Facoltà di Medicina Università Cattolica Roma, delegato della Società Italiana di Pediatria alla European Academy of Pediatrics), **Giorgio Stefano Manzi** (Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri, Istituto Studi Professionali Giuridico Militari), **Sandra Recchione** (Giudice, Suprema Corte di Cassazione), **Maria Assunta Occulto** (Psicologa Psicoterapeuta, Istituto Centrale di formazione ICF, Dipartimento Giustizia Minorile, Ministero della Giustizia), **Alessandro Salvini** (Psicoterapeuta, già Ordinario di Psicologia Clinica, Università di Padova, Direttore Scientifico Scuola di Psicoterapia Interazionista), in sostituzione dei consiglieri Lucia Chiappinelli, Anna Maria Giannini, Fiorella Giusberti, Stefano Mariani e Massimo Saccà.

Il cambiamento è dovuto all'esigenza di dare nuovo impulso all'Associazione coinvolgendo figure professionali di discipline diverse, con cui condividere una comune linea di pensiero che in parte era venuta meno con i precedenti consiglieri, che ringraziamo per l'eccellente lavoro svolto fino all'ultimo, per l'impegno e la qualità messa al servizio della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

Ne approfittiamo per augurare buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo

SEZIONI REGIONALI

Comunichiamo con molto piacere che il Consiglio Direttivo del 6 maggio scorso ha deliberato l'attivazione della sede regionale dell'Emilia Romagna, nominando come referente la Dott.ssa Chiara Guardigli. Auguriamo alla collega buon lavoro con l'auspicio di un accrescimento della nostra Associazione attraverso la divulgazione della cultura della Psicologia Giuridica italiana.

Inoltre comunichiamo che, sempre nella seduta del 6 maggio scorso, sulla base del Regolamento delle Sedi Regionali, che prevede ogni due anni la riconferma o meno dei Referenti, sono stati confermati dal Consiglio Direttivo all'unanimità i seguenti colleghi:

- Cristina Verrocchio (Abruzzo)
- Assunta Basentini (Basilicata)
- Jolanda Stevani (Liguria)
- Adriana Viotti (Molise)
- M. Cristina Passanante (Sicilia)
- Valeria Mantovani (Toscana)

Auguriamo anche a loro per il prossimo biennio buon lavoro, sperando che i risultati già ottenuti possano essere confermati.

YOUTUBE

Gentili Soci, siamo orgogliosi di informarvi che l'AIPG ha inaugurato il suo canale youtube, dove potete già trovare gli estratti degli Interventi delle Tavole Rotonde del 26 febbraio e del 15 aprile. Sarà inoltre possibile visionare per intero le relazioni delle giornate. Abbiamo introdotto questo strumento per dare l'opportunità ai nostri soci che non possono fisicamente essere presente, di condividere comunque le idee e il pensiero dell'Associazione.

Il canale è raggiungibile al seguente indirizzo:

Canale Ufficiale Youtube AIPG

O cercando sul sito Youtube il Canale della Associazione Italiana di Psicologia Giuridica.

È inoltre possibile iscriversi al canale per avere degli aggiornamenti via mail ogni volta che un nuovo video sarà pubblicato.

TAVOLE ROTONDE

Ricordiamo ai soci che il 24 giugno si è tenuta presso il Centro Congressi Frentani, la Tavola Rotonda sul tema

"Procedimenti separativi e minori vulnerabili: l'ascolto diretto e indiretto del minore"

Si è svolto un ampio dibattito sulle complessità dell'ascolto del minore diretto e indiretto, con punti di vista articolati e ben sviluppati tra i relatori giuristi, l'avvocato Maria Giovanna Ruo e il magistrato Stefania Ciani, e le psicologhe giuridiche Assunta Basentini e Anita Lanotte.

I video della tavola rotonda saranno disponibili a breve sul Canale Ufficiale Youtube AIPG.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Andrea Castiello d'Antonio, Rocco Emanuele Cenci, Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscali.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00

Stampato in proprio
Pubblicato il 12 luglio 2016